

TASK FORCE ASSOGESTIONI PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLA RIFORMA DELLA TASSAZIONE DEI FONDI COMUNI

Documento conclusivo

Giugno 2011



ASSOGESTIONI

associazione del risparmio gestito

TASK FORCE ASSOGESTIONI PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLA RIFORMA DELLA TASSAZIONE DEI FONDI COMUNI

Documento conclusivo

Giugno 2011

Indice

INTRODUZIONE	4
PARTE I	
IL NUOVO REGIME DI TASSAZIONE DEGLI OICR ITALIANI E DEI FONDI LUSSEMBURGHESE STORICI	7
1. Il regime tributario del fondo	7
2. Il regime di tassazione dei partecipanti	12
2.1 Il regime di tassazione dei redditi di capitale	14
2.1.1 Fattispecie fiscalmente rilevanti	14
2.1.2 La base imponibile	16
2.1.3 Modalità di tassazione dei redditi di capitale	17
2.1.4 Il sostituto d'imposta	21
2.2. Il regime di tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria	23
2.2.1 Il regime del risparmio amministrato quale "regime naturale" delle quote o azioni di OICR	24
2.2.2 Il regime transitorio dei rapporti in essere alla data del 30 giugno 2011	28
3 Il regime transitorio del fondo e dei partecipanti	28
3.1 Il regime transitorio del fondo	29
3.1.1 La determinazione del risultato maturato della gestione al 30 giugno 2011 e versamento dell'imposta sostitutiva dovuta	29
3.1.2 Utilizzo in compensazione dei risultati negativi di gestione	31
3.1.3 Cessazione del fondo e rilascio della certificazione dei risultati negativi non compensati	32
3.2 Il regime transitorio dei partecipanti	32
3.2.1 Il regime delle quote o azioni detenute al di fuori dell'esercizio dell'impresa commerciale	33
3.2.2 Il regime delle quote o azioni detenute nell'ambito di un'impresa commerciale	35

3.2.3 Il regime delle quote o azioni detenute da soggetti non residenti	37
3.2.4 Il regime delle quote o azioni detenute dalle forme pensionistiche complementari	38

PARTE II	
IL NUOVO REGIME DI TASSAZIONE DEGLI OICVM ESTERI	39
1. Tipologie dei redditi derivanti dalla partecipazione ad OICVM esteri	41
2. Il regime di tassazione dei redditi derivanti dalla partecipazione ad OICVM esteri	42
2.1 Il regime di tassazione dei redditi di capitale	42
2.1.1 I redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICVM comunitari armonizzati e ad OICVM comunitari non armonizzati soggetti a vigilanza	43
2.1.2 Il regime di tassazione dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICVM esteri non conformi e non soggetti a vigilanza	50
2.2. Il regime di tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria	53
3. Applicabilità delle convenzioni contro le doppie imposizioni	54

Introduzione

L'art. 2, commi da 62 a 84, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 (di seguito, il Decreto), recante "*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie*" (c.d. decreto "*Milleproroghe*"), convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha introdotto rilevanti modifiche al regime tributario dei fondi comuni di investimento italiani ed esteri.

In particolare, per i fondi italiani e quelli lussemburghesi storici⁽¹⁾ viene abrogato, a decorrere dal 1° luglio 2011, il regime di tassazione sul risultato maturato della gestione del fondo ed è prevista la tassazione in capo ai partecipanti al momento della percezione dei proventi. In buona sostanza, ai fondi italiani viene riconosciuto lo stesso regime fiscale attualmente previsto per i fondi con sede in un altro Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) inclusi nella c.d. "*white list*" conformi alle direttive comunitarie ("fondi comunitari armonizzati"), eliminando così le distorsioni di natura fiscale di cui soffrono, da ben dieci anni, i prodotti italiani del risparmio gestito.

Nell'industria del risparmio gestito, infatti, si assiste ormai da alcuni anni ad un costante e significativo deflusso degli investimenti dai fondi italiani a favore degli omologhi prodotti comunitari. Questo fenomeno ha tra le sue principali cause il differente e più sfavorevole trattamento fiscale previsto per i fondi italiani. Infatti, mentre i redditi dei fondi italiani (e di quelli lussemburghesi storici) sono tassati per maturazione direttamente a loro carico, e quindi a prescindere dalla circostanza che i partecipanti li abbiano o meno percepiti, i redditi dei fondi comunitari armonizzati sono tassati per cassa e a carico dei partecipanti, ossia soltanto all'atto della percezione dei redditi loro spettanti.

Pertanto, mentre nel caso dei fondi italiani (e dei fondi lussemburghesi storici) l'imposta è prelevata annualmente sugli incrementi di valore registrati dal fondo e l'ammontare dei rendimenti che possono essere reinvestiti è decurtato dell'imposta, nel caso dei fondi comunitari il prelievo dell'imposta è differito fino a quando i partecipanti non riscattino le quote o azioni di partecipazione e l'intero ammontare dei rendimenti può essere quindi reinvestito. Tale differimento del pagamento dell'imposta non risulta peraltro compensato da un corrispondente incremento dell'ammontare dell'imposta da prelevare sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comunitari armonizzati. Ed infatti, dall'agosto del 2001, è stato abrogato l'"equalizza-

¹ Trattasi dei fondi con sede in Lussemburgo già autorizzati al collocamento in Italia di cui all'art. 11-*bis* del D.L. 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni.

tore”, ossia quel meccanismo che, sebbene di complessa applicazione, era stato introdotto per rendere equivalente la tassazione per cassa a quella per maturazione⁽²⁾.

Il recepimento della direttiva 2009/65/CE del 13 luglio 2009 (direttiva UCITS IV) entro il 1° luglio 2011⁽³⁾ – che prevede l’introduzione di alcuni istituti, quali il passaporto europeo e le fusioni transfrontaliere, che necessitano il più possibile di un *level playing field* tra fondi istituiti in diversi Paesi dell’Unione europea – ha sicuramente contribuito all’abrogazione del sistema di tassazione per maturazione dei fondi italiani. Il passaporto europeo, in particolare, permetterà alle SGR italiane di istituire e gestire fondi comuni di investimento armonizzati in altri Stati membri senza necessità di costituire *in loco* una società di gestione e, pertanto, il mantenimento di un sistema di tassazione penalizzante per i fondi italiani avrebbe incrementato l’offerta di prodotti esteroinvestiti (c.d. “*fondi roundtrip*”)⁽⁴⁾.

Viene inoltre finalmente individuato un regime fiscale per quei fondi che investono in beni diversi dagli strumenti finanziari. Il nuovo regime di tassazione dei fondi comuni, infatti, sarà applicabile a tutte le tipologie di organismi di investimento collettivo del risparmio italiani (diversi dai fondi

2 Occorre inoltre rilevare che molti fondi italiani (e quelli lussemburghesi storici) hanno dovuto iscriverne nei propri rendiconti poste illiquide tali da comprometterne la redditività. Per effetto dell’andamento negativo registrato dai mercati finanziari negli scorsi anni, molti fondi hanno accumulato rilevanti ammontari di risultati negativi di gestione. L’utilizzabilità di tali risultati negativi a compensazione dei risultati positivi maturati negli anni successivi dallo stesso o da altro fondo ha imposto alle società di gestione del risparmio (SGR) di procedere alla loro valorizzazione nei rendiconti, iscrivendo nella voce dell’attivo relativa alle “Altre attività” l’importo del “risparmio d’imposta” ad essi corrispondente. L’omessa valorizzazione dei predetti risultati avrebbe infatti avvantaggiato i nuovi partecipanti a danno di quelli vecchi, in quanto i primi avrebbero beneficiato dei risultati negativi di gestione maturati dai secondi senza sostenere in contropartita alcun onere. Viceversa, la loro valorizzazione ha permesso ai vecchi partecipanti di monetizzare in sede di riscatto o cessione delle quote o azioni il risparmio d’imposta corrispondente ai risultati negativi maturati nel loro periodo di possesso.

3 La delega legislativa di attuazione della direttiva UCITS IV, contenuta nel disegno di legge comunitaria 2010, è ancora in corso di approvazione in Parlamento. Tuttavia considerati i tempi ristretti entro i quali la direttiva deve essere applicata, è stato posto in consultazione pubblica dal Ministero dell’Economia e delle Finanze lo schema di decreto legislativo contenente le modifiche da apportare al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) nonché le disposizioni di carattere fiscale da introdurre al regime di tassazione degli organismi di investimento collettivo del risparmio.

4 Ed infatti, come precisato nella relazione tecnica di accompagnamento al disegno di legge di conversione del Decreto, la riforma è volta ad “*unificare il regime fiscale attualmente esistente per gli OICR residenti in Italia e per quelli residenti in un altro stato membro dell’Unione europea e conformi alle direttive comunitarie in materia*”. L’obiettivo di tale riforma, sempre in base a quanto sottolineato nella relazione tecnica, è quello di “*frenare la tendenza a localizzare in paesi esteri la costituzione dei fondi al fine di collocarne le quote sul territorio nazionale con le regole proprie dei fondi esteri, ed anche invertire in parte tale tendenza incentivando lo spostamento in Italia di fondi costituiti all’estero per sole ragioni fiscali [...]*”.

immobiliari) di cui l'art. 4 del D.M. 24 maggio 1999, n. 228, consente la costituzione e che, fino ad oggi, non sono stati sviluppati considerata l'incertezza della disciplina fiscale applicabile. Si tratta, in particolare, dei fondi che investono il loro attivo in crediti, titoli rappresentativi di crediti e in ogni altro bene per il quale esista un mercato e sia determinabile con certezza il valore con una periodicità almeno semestrale (ad esempio, metalli, pietre preziose, beni d'arte).

Con riferimento invece ai fondi esteri, al fine di rimuovere l'incompatibilità dell'ordinamento interno con il diritto comunitario oggetto della procedura di infrazione n. 4145/2008, le nuove disposizioni prevedono l'estensione del regime di tassazione previsto per i proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comunitari armonizzati ai proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comunitari non armonizzati istituiti negli Stati dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) inclusi nella c.d. *white list* e soggetti a forme di vigilanza nei Paesi esteri nei quali sono istituiti. In particolare, a partire dal 1° luglio 2011, i suddetti proventi non concorreranno più alla formazione del reddito imponibile dei partecipanti, ma saranno assoggettati ad una ritenuta nella misura del 12,50% se percepiti al di fuori dell'esercizio di un'impresa commerciale.

Con il presente documento si intende fornire alle Società un quadro generale della nuova disciplina fiscale applicabile ai fondi comuni di investimento, necessario per l'adeguamento dei sistemi informatici, evidenziando i punti critici emersi nel corso dei lavori della *Task Force* e sui quali si attendono le istruzioni ufficiali dell'Agenzia delle entrate. A quest'ultima, ed in particolare alla dott.ssa Sabrina Capilupi, Dirigente dell'Ufficio Redditi di Capitale e Diversi, va un sentito ringraziamento per la disponibilità manifestata ad interloquire direttamente con tutti gli operatori interessati dalla riforma, fornendo un fondamentale contributo allo svolgimento dei lavori.

Si fa presente che nel documento sono segnalate in appositi riquadri le proposte di modifica al nuovo regime di tassazione dei fondi italiani ed esteri contenute nello schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva UCITS IV.

PARTE I

IL NUOVO REGIME DI TASSAZIONE DEGLI OICR ITALIANI E DEI FONDI LUSSEMBURGHESE STORICI

L'art. 2, commi da 62 a 84, del Decreto, come anticipato in premessa, ha apportato rilevanti modifiche al regime di tassazione degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto italiano e dei fondi lussemburghesi storici.

In particolare, a decorrere dal 1° luglio 2011, sul risultato maturato della gestione del fondo non è più dovuta l'imposta sostitutiva del 12,50% di cui all'art. 8, commi da 1 a 4, del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, e la tassazione avviene in capo ai partecipanti al momento della percezione dei proventi. Specifiche disposizioni regolano la tassazione del risultato di gestione maturato in capo agli organismi di investimento alla data del 30 giugno 2011 e l'utilizzo dei risultati negativi maturati alla medesima data che residuano dopo le ordinarie compensazioni, nonché il regime di tassazione dei partecipanti al fine di evitare una doppia tassazione dei proventi (ovvero una doppia deducibilità delle perdite), una volta in capo all'organismo di investimento e un'altra volta in capo al partecipante.

1. Il regime tributario del fondo.

Il nuovo regime di tassazione dei fondi italiani e di quelli lussemburghesi storici non è più contenuto nelle specifiche norme che attualmente disciplinano il regime di tassazione delle diverse categorie di fondi, ma è disciplinato dal nuovo comma 5-*quinquies* dell'art. 73 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) introdotto dall'art. 2, comma 62, del Decreto.

In particolare, il nuovo regime di tassazione previsto dal comma 5-*quinquies* dell'art. 73 del TUIR, che fa testualmente riferimento agli "*organismi di investimento collettivo del risparmio con sede in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e quelli con sede in Lussemburgo...*", riguarda:

- **tutti gli organismi di investimento collettivo istituiti in Italia** ai sensi dell'art. 36 del TUF, **diversi dai fondi immobiliari**⁵⁾, che investono il loro patrimonio non solo in strumenti finanziari, ma anche negli altri beni indicati nell'art. 4 del D.M. n. 228/99, ossia in crediti e titoli rappresentativi di crediti e, in generale, in *“altri beni per i quali esiste un mercato e che abbiano un valore determinabile con certezza con una periodicità almeno semestrale”* (ad esempio, metalli, materie prime, beni d'arte);
- **i fondi lussemburghesi storici.**

Per quanto attiene al regime fiscale applicabile, il comma 5-*quinquies*, primo periodo, dell'art. 73 del TUIR, confermando il regime fiscale attualmente vigente, stabilisce che i predetti organismi di investimento **non sono soggetti alle imposte sui redditi** e pertanto non sono titolari delle singole categorie di reddito indicate nell'art. 6 del TUIR, ad eccezione di alcune tipologie di redditi di capitale in relazione alle quali subiscono un prelievo alla fonte che opera, in ogni caso, a titolo d'imposta.

In particolare, è stato confermato il principio generale secondo il quale il prelievo alla fonte sui redditi di capitale è limitato ai proventi soggetti a ritenuta nella misura del 27% (ad esempio, interessi e altri proventi da depositi, titoli atipici e obbligazioni con scadenza inferiore a 18 mesi) nonché ai proventi assoggettati alla ritenuta del 12,50% in modo indifferenziato da parte dell'emittente (ad esempio, interessi e altri proventi delle obbligazioni emesse da società non quotate, proventi delle cambiali finanziarie).

Tuttavia, come espressamente precisato nell'ultimo periodo del comma 5-*quinquies*, resta ferma la disapplicazione della ritenuta del 27% prevista dal comma 2 dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari, a condizione che la giacenza media annua non sia superiore al 5% dell'attivo medio gestito. Inoltre, sono espressamente disapplicate *“le ritenute del 12,50 per cento previste dagli articoli 26, commi 3-bis e 5, e 26-quinquies del predetto decreto (n.d.r. D.P.R. 600/73) nonché dall'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni”*⁶⁾.

5 I fondi immobiliari italiani continuano, infatti, ad essere assoggettati al regime fiscale previsto dall'art. 6 del D.L. 24 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 novembre 2001, n. 410.

6 Ulteriori deroghe all'applicazione delle ritenute alla fonte e delle imposte sostitutive sui redditi di capitale nei confronti degli organismi di investimento sono previste in altre specifiche discipline come, ad esempio, nel D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 (concernente il regime di tassazione degli interessi e altri proventi derivanti dai titoli obbligazionari dei c.d. “grandi emittenti”) ovvero negli artt. 27 e 27-*ter* del D.P.R. n. 600/73 (recanti disposizioni in merito al trattamento fiscale dei dividendi).

Rispetto alla normativa attualmente vigente, si segnala come novità la disapplicazione della ritenuta di cui all'art. 26, comma 5, del D.P.R. n. 600/73 e di tutte le ritenute del 12,50% di cui all'art. 10-ter della L. n. 77/83 compresa, quindi, in ogni caso quella sui proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento di diritto estero non armonizzati.

Un ulteriore aspetto da rilevare è quello che, per effetto del passaggio della tassazione in capo ai partecipanti, sui proventi per i quali il fondo continua a subire le ritenute o le imposte sostitutive alla fonte si verifica un fenomeno di doppia imposizione non potendo queste ultime essere recuperate in alcun modo dal partecipante.

Nella tabella che segue si riporta in dettaglio l'elenco dei redditi di capitale in relazione ai quali gli organismi di investimento non subiscono alcuna ritenuta (o imposta sostitutiva) e quelli per i quali invece continuano a subire le ritenute alla fonte a titolo d'imposta.

Proventi	Applicazione
ritenuta del 27% prevista dal comma 2 dell'art. 26 del D.P.R. n. 600/73, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari, a condizione che la giacenza media annua non sia superiore al 5% dell'attivo medio gestito	no
ritenuta del 12,50% prevista dal comma 3-bis dell'art. 26 del D.P.R. n. 600/73 sui proventi delle operazioni di riporto, pronti contro termine e di mutuo di titoli garantito di cui all'art. 44, comma 1, lett. g-bis) e g-ter), del TUIR aventi ad oggetto titoli i cui proventi sono soggetti alla ritenuta del 12,50%	no
ritenuta del 12,50% di cui al comma 5 dell'art. 26 del D.P.R. n. 600/73 (ad esempio, proventi da <i>commercial papers</i>)	no
ritenuta del 12,50% sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani e a fondi lussemburghesi storici di cui all'art. 26-quinquies del D.P.R. n. 600/73	no
ritenuta del 12,50% sui proventi derivanti dalla partecipazione agli OICVM di diritto estero, armonizzati e non armonizzati, di cui all'art. 10-ter della L. n. 77/83	no
imposta sostitutiva del 12,50% di cui al D.Lgs. n. 239/96 sugli interessi, premi ed altri frutti dei titoli pubblici italiani ed equiparati, emessi in Italia e all'estero, a prescindere dalla scadenza (ossia se superiore o inferiore a 18 mesi)	no
imposta sostitutiva del 12,50% di cui al D.Lgs. n. 239/96 sugli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari emessi da "grandi emittenti" residenti, con durata non inferiore a 18 mesi	no
imposta sostitutiva del 12,50% di cui al D.Lgs. n. 239/96 sugli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari emessi da soggetti non residenti, compresi i titoli emessi dagli Stati esteri, aventi una scadenza non inferiore a 18 mesi	no

ritenuta del 12,50% sugli utili in qualunque forma corrisposti dalle società e dagli enti, sia italiani che esteri, prevista dall'art. 27 del D.P.R. n. 600/73	no
imposta sostitutiva del 12,50% sugli utili derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A. di cui all'art. 27-ter del D.P.R. n. 600/73	no
ritenuta del 20% sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari italiani prevista dall'art. 7 del D.L. n. 351/01	no
ritenuta del 20% (ovvero del 15%) sugli utili distribuiti da società di investimento immobiliare quotate e non quotate (SIIQ e SIIHQ) ai sensi dell'art. 1, comma 134, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007)	no
ritenuta del 27% prevista dal comma 2 dell'art. 26 del D.P.R. n. 600/73, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari, se la giacenza media annua è superiore al 5% dell'attivo medio gestito	si
ritenuta del 12,50% e 27% sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari prevista dall'art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 600/73	si
imposta sostitutiva del 27% sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari emessi da soggetti non residenti con scadenza inferiore a 18 mesi prevista dall'art. 2, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 239/96	si
ritenuta del 27% sui proventi dei depositi, anche se rappresentati da certificati, detenuti presso banche italiane di cui all'art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 600/73	si
ritenuta del 27% sugli interessi e altri proventi dei conti correnti e depositi esteri, compresi i certificati di deposito emessi da soggetti non residenti, di cui all'art. 26, comma 3, del D.P.R. n. 600/73	si
ritenuta del 27% sui proventi delle accettazioni bancarie di cui all'art. 1 del D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla L. 1° dicembre 1981, n. 692	si
ritenuta del 12,50% e 27% sui proventi delle cambiali finanziarie (o certificati d'investimento) ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 600/73	si
ritenuta del 27% sui proventi dei titoli atipici prevista dal D.L. n. 512/83	si
ritenuta del 27% prevista dal comma 3-bis dell'art. 26 del D.P.R. n. 600/73 sui proventi delle operazioni di riporto, pronti contro termine e di mutuo di titoli garantito di cui all'art. 44, comma 1, lett. g-bis) e g-ter), del TUIR aventi ad oggetto titoli i cui proventi sono soggetti alla ritenuta del 27%	si

Con l'entrata in vigore del nuovo regime di tassazione previsto dal comma 5-quinquies dell'art. 73 del TUIR, ai sensi dell'art. 2, comma 79, del Decreto, sono conseguentemente abrogate, con effetto dal 1° luglio 2011:

- le disposizioni di cui all'art. 9 della L. n. 77/83 (*regime fiscale dei fondi mobiliari aperti*);

- le disposizioni di cui all'art. 11 della L. 14 agosto 1993, n. 344 (*regime fiscale dei fondi mobiliari chiusi*);
- i commi da 1 a 5 dell'art. 11-*bis* del D.L. n. 512/83 (*regime fiscale dei fondi lussemburghesi storici*)⁽⁷⁾;
- il primo periodo del comma 2 dell'art. 14 del D.Lgs. 14 gennaio 1992, n. 84 (*regime fiscale delle SICAV*);
- l'art. 9 del D.Lgs. n. 461/97 (*che, al comma 4, disciplina il regime fiscale dei OICVM italiani "dedicati" a soggetti non residenti*)⁽⁸⁾;
- l'art. 8 del D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505 (*regime fiscale dei fondi comuni che investono in "partecipazioni qualificate"*)⁽⁹⁾.

In merito a tale ultima disposizione, si osserva come nella nuova disciplina non sia stata riproposta una norma antielusiva di contenuto analogo. Si ricorda che il citato art. 8 del D.Lgs. n. 505/99 era stato introdotto al fine di evitare che l'investimento indiretto tramite fondi comuni di investimento in partecipazioni qualificate venisse effettuato al solo scopo di beneficiare dell'applicazione dell'imposta sostitutiva nella misura del 12,50% (in luogo di quella del 27% che si sarebbe applicata nel caso in cui le partecipazioni fossero detenute direttamente dai partecipanti).

L'assenza di una disciplina specifica per i fondi che investono in partecipazioni qualificate sembra da ascrivere alla circostanza che il regime di tassazione dei dividendi da partecipazioni qualificate è stato radicalmente modificato a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 (i dividendi e le plusvalenze da partecipazioni qualificate devono, infatti, essere sempre inclusi nell'imponibile IRPEF od IRES nel limite rispettivamente del 49,72% e del 5%).

7 Pertanto, resta in vigore la disposizione di cui al comma 6 del citato art. 11-*bis* del D.L. n. 512/83, in base alla quale *"Il soggetto incaricato del collocamento nel territorio dello Stato provvede altresì agli adempimenti stabiliti dagli artt. 7 e 9 (del medesimo decreto) con riferimento al valore dei titoli collocati nel territorio dello Stato e alle operazioni ivi effettuate"*. Trattasi, in buona sostanza, degli adempimenti di natura contabile e dichiarativi.

8 Preme ricordare che la norma in commento, ai commi da 1 a 3, reca altresì disposizioni in materia di rimborso della somma del 15% sui proventi derivanti dalla partecipazione ad OICVM assoggettati ad imposta sostitutiva del 12,50% sul risultato maturato di gestione percepiti da soggetti non residenti aventi i requisiti di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 239/96.

9 Si ricorda che, il citato art. 8 del D.Lgs. n. 505/99 prevede, con riferimento agli organismi che investono in *"partecipazioni qualificate"* – così come definite dalla stessa norma – sottoscritti da meno di 100 partecipanti, l'applicazione dell'imposta sostitutiva nella misura del 27% sul risultato maturato della gestione riferibile alle partecipazioni qualificate (l'imposta sostitutiva è tuttavia dovuta nella misura del 12,50% qualora le quote o azioni siano detenute per oltre il 50% da *"investitori qualificati"* diversi dalle persone fisiche (banche, SIM, fondi pensione, ecc.), a prescindere dalla circostanza che il numero dei partecipanti sia o meno inferiore a 100).

Per quanto attiene all'IRAP, viene confermato che gli organismi di investimento, ad esclusione delle SICAV, non sono soggetti passivi dell'imposta. In particolare, in linea con le modifiche normative apportate al regime fiscale dei suddetti organismi di investimento, l'art. 2, comma 68, del Decreto sostituisce la lett. a) dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, escludendo la soggettività passiva ai fini IRAP degli "*..organismi di investimento collettivo del risparmio ad esclusione delle società di investimento a capitale variabile*".

2. Il regime di tassazione dei partecipanti.

Come noto, il possesso di quote o azioni di OICR italiani e di fondi lussemburghesi storici può generare sia redditi di capitale di cui all'art. 44, comma 1, lett. g), del TUIR sia redditi diversi di natura finanziaria ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. c-ter) e comma 1-quater), del medesimo testo unico.

In particolare, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. g), del TUIR sono redditi di capitale "*i proventi derivanti dalla gestione nell'interesse collettivo di pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti*". In buona sostanza, sono redditi di capitale quelli che il partecipante ritrae dall'impiego delle somme affidate all'organismo di investimento e cioè i proventi direttamente riferibili all'incremento di patrimonio rilevato in capo all'OICR.

Relativamente ai redditi diversi di natura finanziaria, questi possono originare sia da operazioni di cessione, rimborso (o liquidazione) di quote o azioni ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. c-ter), del TUIR sia da operazioni di rimborso o di liquidazione delle quote o azioni sottoscritte all'emissione o comunque non acquistate da terzi per effetto di cessione a titolo oneroso a norma dell'art. 67, comma 1-quater), del TUIR. Più precisamente, costituiscono redditi diversi di natura finanziaria:

- i differenziali positivi o negativi realizzati attraverso la cessione o il rimborso (o liquidazione) delle quote o azioni medesime acquistate e/o cedute a prezzi diversi da quelli risultanti dai prospetti periodici alle predette date, al netto dei redditi di capitale maturati;
- le perdite di partecipazione direttamente riferibili al decremento di patrimonio rilevato in capo all'OICR, ossia i differenziali negativi rilevati confrontando l'importo affidato in gestione con quello ottenuto attraverso il disinvestimento.

In merito alle modalità di determinazione dei redditi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento, si ricorda che occorre far riferimento

alle disposizioni contenute negli artt. 45 e 68 del TUIR che trattano, rispettivamente, le regole di determinazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria⁽¹⁰⁾.

Per quanto attiene ai redditi di capitale, l'art. 45, comma 1, primo periodo, del TUIR prevede, in linea generale, che il reddito è determinato **senza alcuna deduzione** di spese od oneri. Il terzo periodo della medesima disposizione, con specifico riferimento ai redditi di capitale derivanti da quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio **denominate in valuta estera**, stabilisce che questi devono essere determinati valutando le somme impiegate, apportate o affidate in gestione nonché le somme percepite o il valore normale dei beni ricevuti, rispettivamente, secondo il cambio del giorno in cui le somme o i valori sono impiegati o incassati⁽¹¹⁾.

L'art. 68, comma 6, del TUIR prevede invece che i redditi diversi si determinano **al netto di ogni onere inerente alla loro produzione** (compresa l'imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi). In particolare, secondo quanto si desume dal dato letterale della norma, sono ammessi in deduzione solo gli oneri strettamente inerenti alla produzione delle plusvalenze (o delle minusvalenze), e cioè quelli sostenuti per l'acquisto e la vendita degli strumenti finanziari produttivi di redditi diversi di natura finanziaria. Si tratta, ad esempio, come precisato dall'Amministrazione finanziaria nella circolare n. 165/E del 1998 (par. n. 2.1.2.1), dei bolli relativi alle operazioni effettuate, delle commissioni pagate sulle operazioni di acquisto e vendita, delle imposte pagate in relazione allo strumento finanziario suscettibile di produrre il reddito diverso.

Diversamente, qualora l'onere sostenuto non si riferisca all'acquisto o alla vendita di strumenti finanziari, esso non potrà essere computato ai fini della determinazione delle plusvalenze (o delle minusvalenze).

Con specifico riferimento alle **commissioni di sottoscrizione e rimborso** di quote o azioni di OICR, considerato che trattasi di somme corrisposte, rispettivamente, in occasione della creazione e della estinzione dei titoli di partecipazione all'OICR, queste rappresentano certamente un onere strettamente connesso con le operazioni di investimento e disinvestimento e rilevano quindi ai fini della determinazione del reddito diverso.

¹⁰ Si fa presente che, ai fini della determinazione dei redditi diversi di natura finanziaria, occorre altresì far riferimento alle specifiche disposizioni che regolano l'applicazione dei regimi del risparmio amministrato e del risparmio gestito di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 461/97. Al riguardo, si rinvia alle indicazioni fornite dall'Amministrazione finanziaria nella circolare n. 165/E del 24 giugno 1998 (par. nn. 3.3.4 e 3.4) e nella risoluzione n. 205/E del 3 novembre 2003.

¹¹ In buona sostanza, eventuali **oscillazioni di cambio** (positive o negative) intervenute tra la data dell'investimento e quella del disinvestimento rilevano ai fini della determinazione dei redditi di capitale di cui all'art. 44, comma 1, lett. g), del TUIR.

2.1. Il regime di tassazione dei redditi di capitale.

Con la soppressione, a decorrere dal 1° luglio 2011, dell'imposta sostitutiva sul risultato maturato della gestione in capo ai fondi italiani e a quelli lussemburghesi storici la tassazione avviene, in via generale, in capo ai partecipanti al momento della percezione dei proventi. In particolare, ai sensi del nuovo art. 26-*quinquies* del D.P.R. n. 600/73, introdotto dall'art. 2, comma 63, del Decreto, sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani e a fondi lussemburghesi storici è prevista l'applicazione di una ritenuta alla fonte nella misura del 12,50%.

2.1.1. Fattispecie fiscalmente rilevanti.

Come già precisato, costituiscono redditi di capitale quelli che il partecipante ritrae dall'impiego delle somme affidate all'organismo di investimento e cioè i proventi direttamente riferibili all'incremento di patrimonio rilevato in capo all'OICR. Vi rientrano pertanto:

- i proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento (c.d. proventi periodici);
- i proventi conseguiti in sede di riscatto, cessione o liquidazione delle quote o azioni.

In base a quanto stabilito dall'art. 26-*quinquies*, comma 6, del D.P.R. n. 600/73, ai fini dell'applicazione della ritenuta si considera cessione anche il "**trasferimento di quote o azioni a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza**". La suddetta presunzione, come espressamente disposto dalla norma, non opera nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione⁽¹²⁾.

Per il versamento della ritenuta dovuta, considerato che non vi è, di fatto, la percezione di alcun corrispettivo, la norma in commento prevede che il contribuente debba fornire al sostituto d'imposta la necessaria provvista. qualora la provvista non venga fornita, la norma non prevede una conseguenza specifica; tuttavia sembrerebbe possibile applicare lo stesso principio previsto dall'art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 461/97, ossia che l'intermediario può sospendere l'esecuzione dell'operazione. Sul punto, tuttavia, si attendono chiarimenti da parte dell'Agenzia delle entrate.

¹² Nel caso di acquisto delle quote o azioni per successione, ai fini della determinazione dei redditi di capitale dovrebbe, quindi, essere assunto come costo fiscalmente rilevante per l'erede il costo medio ponderato storico del *de cuius*. Detta impostazione comporta di conseguenza l'esistenza, nel caso di successione ereditaria, di un "doppio binario" ai fini della tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria in capo all'erede. Va, infatti, ricor-

Preme inoltre sottolineare che, nonostante il comma 6 del citato art. 26-*quinquies* faccia testualmente riferimento al trasferimento delle quote o azioni a rapporti di “*gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza*”, il trasferimento delle quote o azioni da un rapporto di custodia o amministrazione in regime di risparmio amministrato ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 461/97 ad un rapporto di gestione individuale con opzione per l’applicazione del regime del risparmio gestito ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 461/97 ugualmente intestato, sia comunque da considerare cessione a titolo oneroso anche ai fini della determinazione del reddito di capitale. Ciò in considerazione della circostanza che tale trasferimento comporta un cambio del regime di tassazione applicabile al partecipante.

La riforma del regime di tassazione dei fondi italiani e di quelli lussemburghesi storici potrebbe, tra l’altro, comportare una modifica all’impostazione fino ad oggi adottata nel senso di considerare fiscalmente rilevanti le **operazioni di switch aventi ad oggetto quote o azioni di OICR italiani ed esteri**⁽¹³⁾. Come noto, nella circolare n. 165/E del 1998 (par. n. 1.2.2), con riguardo al regime fiscale dei proventi derivanti da OICVM di diritto estero multicomparto, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che “*eventuali passaggi all’interno dell’organismo stesso, non comportando la materiale percezione dei proventi, non realizzano alcun presupposto impositivo. D’altra parte, qualificare detti passaggi quali cessioni, e come tali suscettibili di imposizione, avrebbe comportato l’introduzione di una disciplina difforme rispetto a quella prevista negli ordinamenti di settore che regolano il rapporto di partecipazione a tali organismi e che risultano fissati sulla base anche di direttive comunitarie, alle quali l’ordinamento italiano si è già adeguato fin dal 1992*”. Analogo chiarimento non è stato, invece, operato con riferimento agli OICVM italiani in quanto, tenuto conto del regime di tassazione per maturazione in capo a detti organismi, l’operazione di *switch* viene di fatto tassata.

dato che, in base all’art. 68, comma 6, secondo periodo, del TUIR, ai fini della determinazione dei redditi diversi di natura finanziaria “*si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell’imposta di successione, nonché, per i titoli esenti da tale imposta, il valore normale alla data di apertura della successione*”. Si ricorda, inoltre, che nel caso in cui oggetto di successione ereditaria siano quote o azioni di OICR, non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta di successione la parte di valore delle quote o azioni corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, emessi o garantiti dallo Stato e ad essi assimilati, detenuti dall’organismo di investimento alla data di apertura della successione. Nel caso invece di acquisto per donazione, sempre ai sensi dell’art. 68, comma 6, del TUIR, si assume come costo quello del donante.

13 Come noto, con il termine “*switch*”, si fa riferimento sia alle operazioni di conversione di quote o azioni di un fondo in quote o azioni di altro fondo gestito dalla medesima SGR regolamentati unitariamente e conseguentemente offerti tramite uno stesso prospetto informativo (cc.dd. “*famiglie di fondi*”) sia alle operazioni di conversione delle quote o azioni di un comparto nelle quote o azioni di un altro comparto nell’ambito di organismi di investimento di tipo “*multicompartimentale*”. In entrambi i casi, il risparmiatore accede sin dall’inizio ad uno schema contrattuale nell’ambito del quale l’operazione di conversione rappresenta l’esercizio di una facoltà originariamente prevista e, pertanto, non dà luogo alla conclusione di un nuovo contratto.

Tuttavia, non può non tenersi conto del fatto che, sebbene l'operazione di *switch* non comporti la "materiale" percezione dei proventi da parte dell'investitore, sul piano giuridico ciascun comparto di uno stesso organismo di investimento costituisce un patrimonio autonomo e distinto ai sensi dell'art. 36, comma 6, del TUF. Pertanto, il passaggio da un comparto ad altro comparto del medesimo organismo costituisce un'operazione di disinvestimento delle quote o azioni e di reinvestimento dei proventi conseguiti. Tale impostazione trova conferma anche nel provvedimento della Banca d'Italia del 14 aprile 2005⁽¹⁴⁾, che disciplina le operazioni di *switch* nell'ambito delle operazioni di rimborso di quote di fondi⁽¹⁵⁾.

A diverse conclusioni deve giungersi con riferimento alle operazioni di passaggio tra classi di quote o azioni. Come noto, infatti, le classi di quote o azioni non costituiscono patrimoni separati ed autonomi, ma vengono costituite all'interno di un medesimo organismo di investimento o comparto, al fine, ad esempio, di applicare differenti regimi commissionali in funzione della tipologia dell'investitore.

Al riguardo si rileva che l'art. 2, comma 1, lett. c), dello schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva UCITS IV prevede l'inserimento di una nuova disposizione nell'art. 26-*quinquies*, comma 6, del D.P.R. n. 600/73 secondo la quale, ai fini della tassazione dei redditi di capitale, "...si considera rimborso la conversione di quote o azioni da un comparto ad altro comparto del medesimo organismo di investimento collettivo".

2.1.2. La base imponibile.

La base imponibile su cui applicare la ritenuta del 12,50%, secondo quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 26-*quinquies*, è rappresentata dall'ammontare dei:

- proventi periodici distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento;
- proventi compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di liquidazione o di cessione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote o azioni medesime. Il valore e il costo delle quote o azioni, come espressamente disposto dalla norma, è rilevato dai **prospetti periodici**. Tuttavia, nel caso in cui il calcolo del valore delle quote o azioni non venga effettuato con periodicità giornaliera (ad esempio, venga effettuato con periodicità settimanale, quindicinale, mensile), detti valori

¹⁴ Trattasi del provvedimento recante "Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio".

¹⁵ In particolare, cfr. Titolo V, capitolo I, sezione II, par. n. 4.2.1. del citato provvedimento della Banca d'Italia.

non possono che essere assunti **sulla base dell'ultimo prospetto disponibile**⁽¹⁶⁾.

Con l'introduzione di tale specifica disposizione in merito alle modalità di determinazione dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio, è stata conseguentemente disposta l'abrogazione, con effetto dal 1° luglio 2011, del comma 4-*bis* dell'art. 45 del TUIR (cfr. art. 2, comma 79, lett. d), del Decreto), secondo il quale *“Le somme od il valore normale dei beni distribuiti, anche in sede di riscatto o di liquidazione, dagli organismi d'investimento collettivo mobiliari, nonché le somme od il valore normale dei beni percepiti in sede di cessione delle partecipazioni ai predetti organismi costituiscono proventi per un importo corrispondente alla differenza positiva tra l'incremento di valore delle azioni o quote rilevato alla data della distribuzione, riscatto, liquidazione o cessione e l'incremento di valore delle azioni o quote rilevato alla data di sottoscrizione od acquisto. L'incremento di valore delle azioni o quote è rilevato dall'ultimo prospetto predisposto dalla società di gestione”*.

L'abrogazione della norma sopra richiamata non accompagnata dall'introduzione di una specifica previsione di natura fiscale che qualifichi in via “presuntiva” le distribuzioni effettuate in costanza di partecipazione all'OICR, potrebbe portare a ritenere superata la *querelle* circa la sussistenza di una presunzione di prioritaria distribuzione di proventi da parte dell'organismo di investimento che prescinda dalla qualificazione delle somme distribuite operata dalla SGR o dalla SICAV nella delibera di distribuzione, sulla base delle previsioni regolamentari dell'organismo medesimo. Considerata l'importanza della questione, sul punto si attendono indicazioni da parte dell'Agenzia delle entrate.

2.1.3. Modalità di tassazione dei redditi di capitale.

L'art. 26-*quinquies*, comma 4, del D.P.R. n. 600/73 stabilisce che la ritenuta è applicata:

- **a titolo d'acconto**, in relazione alle partecipazioni detenute nell'esercizio di imprese commerciali;
- **a titolo d'imposta**, nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società.

¹⁶ In merito alle modalità di determinazione dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento, si rinvia a quanto precisato nel precedente par. n. 2.

Con riferimento ai proventi relativi a quote o azioni detenute nell'ambito di un'impresa commerciale, si segnala che la tassazione avviene secondo le regole ordinarie stabilite dal TUIR e, pertanto, in funzione dei criteri di valutazione delle quote o azioni in bilancio (costo o *fair value*). In buona sostanza, nel caso di imprese che valutino le quote o azioni di OICR al *fair value* i proventi iscritti in bilancio concorreranno a formare il reddito d'impresa, non essendo stata riproposta la previsione secondo la quale i predetti proventi concorrono alla formazione del reddito d'impresa solo al momento della loro percezione (previsione che, in base alla normativa vigente, non è applicabile alle imprese di assicurazione, limitatamente agli investimenti delle polizze ramo III)⁽¹⁷⁾.

La ritenuta non è invece applicata, ai sensi del successivo comma 5, sui proventi percepiti dai soggetti non residenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 239/96. In altri termini, il regime di non imponibilità si applica ai soggetti non residenti, ivi inclusi gli investitori istituzionali esteri⁽¹⁸⁾, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Paesi o territori inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'art. 168-*bis* del TUIR⁽¹⁹⁾ che consentono un adeguato scambio di informazioni (ossia nei Paesi inclusi nella c.d. *white list*), agli enti e organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, alle banche centrali o agli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato, indipendentemente dallo Stato di residenza.

Al fine di beneficiare del regime di esenzione, considerato il tenore letterale della norma che opera un generico riferimento ai soggetti indicati nell'art. 6 del D.Lgs. n. 239/96, è da ritenere che l'investitore estero debba **autocer-**

17 Si tratta, in particolare, della previsione contenuta nel terzo comma dell'art. 9 della L. n. 77/83, nel quarto comma dell'art. 11 della L. n. 344/93, nel quarto comma dell'art. 11-*bis* del D.L. n. 512/83 e nel secondo comma dell'art. 14 del D.Lgs. n. 84/92.

18 Circa la nozione di "investitore istituzionale", si rinvia ai chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 23/E del 1° marzo 2002.

19 Preme sottolineare che, ai sensi dell'art. 168-*bis* del TUIR, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze dovranno essere individuati gli Stati o i territori che consentono un adeguato scambio di informazioni nonché quelli che, oltre a garantire un adeguato scambio di informazioni, prevedono anche un livello di tassazione che non sia sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia. Il suddetto decreto andrà a sostituire i vari decreti con i quali sono stati individuati gli Stati o territori a regime fiscale privilegiato (c.d. "black list") nonché il decreto recante l'elenco degli Stati o territori con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica italiana di cui al D.M. 4 settembre 1996 e successive modificazioni e integrazioni (c.d. "white list"). Peraltro, in attesa della pubblicazione del predetto decreto, si fa presente che, ai sensi dell'art. 1, comma 88, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), continueranno ad applicarsi le previgenti disposizioni adottate in materia. Ciò significa che, al momento, ai fini dell'individuazione degli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni, si deve far riferimento alla lista degli Stati di cui al citato D.M. 4 settembre 1996.

tificare la propria residenza⁽²⁰⁾. Inoltre, anche se la norma non lo prevede espressamente, si è dell'avviso che l'investitore non residente debba autocertificare anche il **periodo di possesso delle quote o azioni**, sebbene il regime di esenzione non può che attenersi all'intero ammontare dei proventi percepiti dall'investitore avente i requisiti richiesti dalla norma al momento della riscossione dei proventi medesimi, indipendentemente dal periodo di possesso delle quote o azioni⁽²¹⁾.

Al fine di evitare la doppia tassazione dei proventi, la **ritenuta è disapplicata** sui proventi relativi a quote o azioni detenute nell'ambito delle gestioni individuali di portafoglio per le quali sia stata esercitata l'opzione per l'applicazione del regime del risparmio gestito di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 461/97, nonché sui proventi percepiti dagli OICR italiani e dai fondi lussemburghesi storici di cui all'art. 73, comma 5-*quinquies* del TUIR, dai fondi immobiliari ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 351/01 e dalle forme pensionistiche complementari istituite in Italia ai sensi del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

In buona sostanza, a decorrere dal 1° luglio 2011, i redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani (diversi dai fondi immobiliari) e a fondi lussemburghesi storici saranno assoggettati, unitamente alle relative minusvalenze (ed eventuali plusvalenze), alle specifiche disposizioni che regolano la tassazione dei soggetti in questione, ossia:

- se percepiti nell'ambito di **gestioni individuali di portafoglio** per le quali sia stata esercitata l'opzione per l'applicazione del regime del risparmio gestito di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 461/97, concorreranno alla formazione del risultato maturato della gestione soggetto ad imposta sostitutiva del 12,50%⁽²²⁾;
- se percepiti da **forme di previdenza complementare** di cui al D.Lgs. n. 252/05, concorreranno a formare il risultato maturato della gestio-

20 Ai fini dell'attestazione dello Stato di residenza, i soggetti non residenti possono utilizzare lo **schema di autocertificazione approvato con D.M. 12 dicembre 2001**. Al riguardo, cfr. circolare dell'Agenzia delle entrate n. 61/E del 31 dicembre 2003.

21 La necessità di presentare l'attestazione del periodo di possesso delle quote o azioni, come precisato dall'Agenzia delle entrate nella circolare n. 11/E del 9 marzo 2011 con riferimento ai proventi dei fondi immobiliari percepiti da investitori non residenti, risponde sostanzialmente all'esigenza di disincentivare comportamenti elusivi volti ad usufruire del regime di esenzione che, in sede di verifica, l'Amministrazione finanziaria potrebbe considerare non validi in applicazione dell'art. 37-*bis* del D.P.R. n. 600/73.

22 Conseguentemente, con effetto dal 1° luglio 2011, l'art. 2, comma 79, lett. f), del Decreto ha modificato l'art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 461/97, recante disposizioni in merito alle modalità di determinazione del risultato maturato della gestione, prevedendo l'abrogazione delle parole "*da quote di organismi di investimento collettivo mobiliare soggetti all'imposta sostitutiva di cui al successivo articolo 8, nonché*". Il comma 65 dell'art. 2 del Decreto ha invece modificato il comma 3, lett. c), del citato art. 7, prevedendo la disapplicazione della ritenuta in commento.

ne soggetto ad imposta sostitutiva nella misura dell'11% e su di essi non spetterà più il credito d'imposta del 15%⁽²³⁾;

- se percepiti da **OICR italiani**, da **fondi lussemburghesi storici** e da **fondi immobiliari**⁽²⁴⁾, non subiranno alcuna imposizione in capo al fondo.

Di seguito si riassumono le modalità di applicazione della ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani (diversi dai fondi immobiliari) e a fondi lussemburghesi storici in funzione della tipologia dei partecipanti.

TIPOLOGIA DEI PARTECIPANTI	RITENUTA	NORMA
a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi dell'art. 65 del TUIR b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del TUIR c) società ed enti di cui alle lett. a) e b) dell'art. 73, comma 1, del TUIR e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui al comma 1, lett. d), del medesimo articolo	APPLICATA A TITOLO D'ACCONTO	art. 26- <i>quinquies</i> , comma 4, del D.P.R. n. 600/73
a) soggetti che detengono le quote o azioni al di fuori dell'esercizio di un'attività di impresa commerciale (ad esempio, persone fisiche non imprenditori, società semplici ed associazioni e società a queste equiparate ai sensi dell'art. 5 del TUIR, enti non commerciali di cui al comma 1, lett. c), dell'art. 73 del TUIR) b) soggetti esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società (ad esempio, lo Stato e gli enti pubblici di cui all'art. 74 del TUIR) c) soggetti non residenti non aventi i requisiti di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 239/96	APPLICATA A TITOLO D'IMPOSTA	art. 26- <i>quinquies</i> , comma 4, del D.P.R. n. 600/73
soggetti non residenti di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 239/96	NON SOGGETTI AD IMPOSIZIONE	art. 26- <i>quinquies</i> , comma 5, del D.P.R. n. 600/73

²³ Ed infatti, l'art. 2, comma 79, lett. e), del Decreto prevede l'abrogazione, con effetto dal 1° luglio 2011, del secondo e terzo periodo del comma 2 dell'art. 17 del D.Lgs. n. 252/05. Il comma 66 dell'art. 2 del Decreto ha invece modificato il comma 3 del citato art. 17, prevedendo la disapplicazione della ritenuta in commento.

²⁴ Con effetto dal 1° luglio 2011, l'art. 2, comma 67, del Decreto ha modificato l'art. 6, comma 1, del D.L. n. 351/01, prevedendo la disapplicazione della ritenuta in commento.

quote o azioni immesse nell'ambito di gestioni individuali di portafoglio per le quali sia stata esercitata l'opzione per l'applicazione del regime del risparmio gestito ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 461/97	DISAPPLICATA	art. 7, comma 3, lett. c), del D.Lgs. n. 461/97, come modificato dall'art. 2, comma 65, del Decreto
OICR italiani (diversi dai fondi immobiliari) e fondi lussemburghesi storici	DISAPPLICATA	art. 73, comma 5- <i>quinquies</i> , del TUIR
forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. n. 252/05	DISAPPLICATA	art. 17, comma 3, del D.Lgs. n. 252/05 come modificato dall'art. 2, comma 66, del Decreto
fondi immobiliari istituiti ai sensi del TUF e dell'art. 14- <i>bis</i> della L. 25 gennaio 1994, n. 86	DISAPPLICATA	art. 6, comma 1, del D.L. n. 351/01, come modificato dall'art. 2, comma 67, del Decreto

Al riguardo, si segnala che l'art. 2, comma 1, lett. a), dello schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva UCITS IV contiene una proposta di modifica al comma 5 dell'art. 26-*quinquies* del D.P.R. n. 600/73 che limita il regime di esenzione previsto per gli investitori esteri ai soli proventi maturati nel periodo di possesso delle quote o azioni comprovato dal deposito dei titoli presso un intermediario residente in Italia.

Preme inoltre segnalare che l'art. 2, comma 1, lett. b), del citato schema prevede l'inserimento di un nuovo comma 5-*bis* nell'art. 26-*quinquies*, al fine di prevedere la disapplicazione della ritenuta anche ai proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a quote o azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita.

2.1.4. Il sostituto d'imposta.

Il sostituto d'imposta tenuto ad applicare la ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani e a fondi lussemburghesi storici è individuato nei commi 1 e 2 dell'art. 26-*quinquies* del D.P.R. n. 600/73. In via principale, il soggetto tenuto ad applicare la ritenuta è l'**emittente delle quote o azioni** (ossia la SGR, la SICAV e, per le quote o azioni dei fondi lussemburghesi storici, i soggetti incaricati al collocamento nel territorio dello Stato); in caso di negoziazione delle quote o azioni, invece, sostituto d'imposta è il soggetto di cui all'art. 23 del D.P.R. n. 600/73 incaricato della negoziazione delle quote o azioni medesime (che, a seconda dei casi, può coincidere o meno con l'emittente delle quote o azioni).

Qualora invece le quote o azioni siano immesse in un sistema di deposito accen-

trato gestito da una società autorizzata ai sensi dell'art. 80 del TUF, sostituto d'imposta è l'intermediario residente – direttamente o indirettamente aderente al sistema di deposito accentrato – presso il quale le quote o azioni sono state depositate ovvero l'intermediario non residente depositario delle quote o azioni che direttamente, o indirettamente per il tramite di depositari centrali esteri, aderisce al suddetto sistema di deposito accentrato. In quest'ultimo caso, ossia nell'ipotesi in cui le quote o azioni siano depositate presso intermediari non residenti aderenti al sistema di deposito accentrato, l'applicazione della ritenuta deve essere affidata ad un rappresentante fiscale in Italia⁽²⁵⁾.

Nella tabella seguente si riporta l'indicazione del sostituto d'imposta in relazione alle diverse fattispecie di realizzo dei redditi di capitale da parte dell'investitore:

SOSTITUTO D'IMPOSTA	FATTISPECIE
le SGR che hanno istituito il fondo, le SICAV e i soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni di fondi lussemburghesi storici	proventi periodici rimborso delle quote o azioni liquidazione delle quote o azioni
in caso di negoziazione delle quote o azioni, la ritenuta è applicata dai soggetti di cui all'art. 23 del D.P.R. n. 600/73 incaricati della negoziazione delle quote o azioni medesime (che, a seconda dei casi, può coincidere con l'emittente delle quote o azioni)	cessione delle quote o azioni
qualora le quote o azioni siano immesse in un sistema di deposito accentrato gestito da una società autorizzata ai sensi dell'art. 80 del TUF, la ritenuta è applicata dai soggetti di cui all'art. 23 del D.P.R. n. 600/73 presso i quali le quote o azioni sono state depositate, direttamente o indirettamente aderenti al sistema di deposito accentrato, nonché dai soggetti non residenti aderenti al sistema di deposito accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema	proventi periodici rimborso delle quote o azioni cessione delle quote o azioni liquidazione delle quote o azioni

Nell'ipotesi in cui i proventi siano realizzati senza l'intervento di un intermediario residente (ad esempio in caso di cessione di quote o azioni per

²⁵ Secondo quanto previsto dall'art. 26-*quinquies*, comma 2, del D.P.R. n. 600/73, qualora sostituti d'imposta siano soggetti non residenti gli stessi nominano, quale loro rappresentante fiscale in Italia, una banca o una società di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'art. 80 del TUF. Il rappresentante fiscale risponde dell'adempimento dei propri compiti negli stessi termini e con le stesse responsabilità previste per i sostituti d'imposta residenti in Italia e provvede al versamento della ritenuta nonché a fornire, entro 15 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile per comprovare il corretto assolvimento degli obblighi riguardanti la suddetta ritenuta.

le quali sia stata richiesta l'emissione del certificato al portatore e che non siano depositate presso un intermediario residente ovvero siano depositate all'estero), la norma in commento non prevede una disposizione di contenuto analogo all'art. 18 del TUIR relativo ai redditi di capitale di fonte estera, che prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con la medesima aliquota prevista per la ritenuta.

In assenza di una specifica previsione normativa, si ritiene che i suddetti proventi debbano essere assoggettati a tassazione separata ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. n), del TUIR *“se il periodo di durata del contratto o del titolo è superiore a cinque anni”* ovvero, al di fuori dei predetti casi o nell'ipotesi in cui l'investitore abbia rinunciato al regime di tassazione separata ai sensi del successivo comma 3, ad imposta progressiva. L'applicazione di tali previsioni normative comporta, tuttavia, un livello di imposizione dei proventi in commento più oneroso rispetto alla tassazione ordinaria che non trova alcuna giustificazione.

Al riguardo si segnala che l'art. 2, comma 1, lett. d), dello schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva UCITS IV prevede l'inserimento del comma 6-ter nell'art. 26-quinquies del D.P.R. n. 600/73 in base al quale i redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a OICR italiani e a fondi lussemburghesi storici che siano *“percepiti senza applicazione della ritenuta al di fuori dell'esercizio d'impresa commerciale sono assoggettati ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d'imposta”*.

Si segnala, altresì, che la medesima disposizione individua il sostituto d'imposta con riferimento agli organismi di investimento istituiti in Italia da SGR estere in regime di libera prestazione dei servizi. In tal caso la ritenuta è operata dalla stessa SGR estera ovvero da un rappresentante fiscale scelto tra i soggetti di cui all'art. 23 del D.P.R. n. 600/73.

2.2. Il regime di tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria.

Come è stato già precisato, costituiscono redditi diversi di natura finanziaria le differenze positive o negative, al netto dei redditi di capitale maturati, realizzati attraverso la cessione, il rimborso (o liquidazione) delle quote o azioni dell'OICR nonché le perdite di partecipazione direttamente riferibili al decremento di patrimonio rilevato in capo all'organismo di investimento.

In merito alle modalità di tassazione dei suddetti redditi, preme ricordare che se percepiti al di fuori dell'esercizio di un'impresa commerciale è prevista l'applicazione dell'imposta sostitutiva nella misura del 12,50% ai sensi dell'art. 5 (*“regime della dichiarazione”*), dell'art. 6 (regime del *“risparmio amministrato”*) o dell'art. 7 (regime del *“risparmio gestito”*) del D.Lgs. n. 461/97. Se, invece, i redditi sono percepiti nell'ambito di un'attività d'impresa commerciale, questi concorrono a formare il reddito d'impresa.

2.2.1. Il regime del risparmio amministrato quale “regime naturale” delle quote o azioni di OICR.

L’art. 2, comma 64, lett. a) e b), del Decreto modifica l’art. 6, commi 2 e 5, del D.Lgs. n. 461/97. In particolare, viene previsto che:

- sulle plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso ovvero il rimborso (o liquidazione) di quote o azioni di OICR l’imposta sostitutiva è applicata dall’intermediario anche in mancanza di esercizio dell’opzione per l’applicazione del regime del risparmio amministrato;
- il rimborso (o la cessione), anche parziale, delle predette quote o azioni, costituisce presupposto per il rilascio da parte dell’intermediario della certificazione di minusvalenza.

In primo luogo, in base alle modifiche apportate al comma 2 dell’art. 6 del D.Lgs. n. 461/97, al pari di quanto già previsto per i soggetti non residenti, a decorrere dal 1° luglio 2011, il regime del risparmio amministrato costituisce il regime “naturale” delle quote o azioni di OICR, salva la facoltà per l’investitore di rinunciare all’applicazione di tale regime, con effetto dalla prima operazione successiva⁽²⁶⁾.

Al riguardo si evidenzia che, considerato il generico riferimento alle “*quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio*”, la citata disposizione si applica alle quote o azioni di tutte le tipologie di organismi di investimento di diritto italiano (fondi mobiliari ed immobiliari, SICAV, fondi che investono negli altri beni di cui all’art. 4 del D.M. n. 228/99), alle quote o azioni di fondi lussemburghesi storici nonché a quelle degli OICR esteri.

Tale disposizione consente agli investitori di evitare di adempiere agli obblighi di dichiarazione delle plusvalenze (o delle minusvalenze) realizzate. Inoltre, semplifica gli adempimenti amministrativi degli intermediari tenuti ad applicare l’imposta sostitutiva in quanto l’esercizio dell’opzione non dovrà risultare da una dichiarazione sottoscritta dal partecipante in relazione a ciascun rapporto intrattenuto presso l’intermediario medesimo.

In secondo luogo, le modifiche apportate al comma 5 dell’art. 6 del D.Lgs. n. 461/97 che inseriscono, tra le fattispecie di rilascio della certificazione di minusvalenza, il rimborso (o la cessione), anche parziale, delle quote o azioni di OICR, agevolano l’investitore nel recupero delle minusvalenze stesse.

Al fine di individuare il concreto ambito di applicazione di quest’ultima dispo-

²⁶ Il partecipante può infatti rinunciare all’applicazione del regime del risparmio amministrato e scegliere di indicare la plusvalenza (ovvero la minusvalenza) in sede di dichiarazione dei redditi oppure, nel caso in cui le quote o le azioni dell’OICR siano immesse in un rapporto di gestione individuale di portafogli, può optare per l’applicazione del regime del risparmio gestito ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 461/97.

sizione si è dell'avviso che la stessa debba essere necessariamente coordinata con la disciplina generale del regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 461/97. In particolare, essa dovrebbe trovare applicazione solo nel caso in cui il cliente detenga esclusivamente quote o azioni di OICR nell'ambito di un rapporto non formalizzato in un contratto di custodia, deposito o amministrazione in cui potenzialmente potrebbero essere detenuti anche altri strumenti finanziari (ad esempio, per le quote o azioni detenute nel c.d. "deposito virtuale" o nella c.d. "rubrica fondi")⁽²⁷⁾. Ciò può avvenire sia in caso di rapporto diretto con l'emittente sia nel caso di rapporto con il collocatore.

Qualora invece le quote o azioni di OICR siano inserite in un formale contratto di custodia, amministrazione o deposito con opzione per il regime del risparmio amministrato, o comunque siano inserite in un rapporto ad esso riconducibile ai fini della compensazione, dovrebbe trovare applicazione la disciplina generale contenuta nel citato art. 6 del D.Lgs. n. 461/97. In altri termini, in detti casi, le minusvalenze conseguite per effetto del rimborso, della liquidazione o cessione delle quote o azioni di OICR, dovrebbero essere utilizzate in compensazione nell'ambito di tale rapporto e la certificazione di minusvalenza dovrebbe essere rilasciata dall'intermediario solo a seguito della chiusura del rapporto stesso o della revoca dell'opzione per il regime del risparmio amministrato.

Considerata l'importanza della questione si attendono istruzioni da parte dell'Agenzia delle entrate.

A) Il sostituto d'imposta.

Il soggetto tenuto ad applicare il regime del risparmio amministrato, secondo i principi generali dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 461/97, è l'intermediario presso il quale i titoli sono in custodia, amministrazione, deposito, gestione⁽²⁸⁾ o in altro rapporto stabile con l'intermediario anche in assenza di un formale contratto di custodia o amministrazione.

27 Preme ricordare come nella circolare n. 165/E del 1998 (par. n. 3.3.1), l'Amministrazione finanziaria aveva evidenziato che, ai fini dell'esercizio dell'opzione per il regime del risparmio amministrato, "è possibile riscontrare fattispecie per le quali la sussistenza di uno stabile rapporto con l'intermediario è comunque verificabile anche in assenza di formale contratto di custodia o di amministrazione, quando si tratti di titoli, quote o certificati che non possono formare oggetto di autonoma circolazione senza l'intervento dell'intermediario medesimo (ad esempio, titoli non cartolarizzati)". Peraltro, la suddetta fattispecie risulta ora confermata anche in via normativa per effetto della previsione contenuta nell'art. 2, comma 78, del Decreto laddove fa riferimento a "rapporti di custodia o amministrazione, nonché per quelli per i quali sussista uno stabile rapporto con l'intermediario anche in assenza di un formale contratto di custodia e amministrazione".

28 Preme ricordare che con D.M. 25 giugno 2002 anche le SGR, in quanto soggetti abilitati a prestare professionalmente nei confronti del pubblico il servizio di gestione di portafogli, ai sensi dell'art. 18, comma 2, del TUF, sono state individuate tra i soggetti che possono applicare l'imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso realizzato ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 461/97.

Pertanto, con particolare riferimento alle quote o azioni di OICR italiani e di fondi lussemburghesi storici il regime del risparmio amministrato (con conseguente applicazione dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze ovvero di rilascio della certificazione delle minusvalenze conseguite), deve essere applicato:

- dalla stessa SGR che ha istituito il fondo, dalla SICAV ovvero dal soggetto collocatore delle quote o azioni dei fondi lussemburghesi storici, nell'ipotesi di collocamento diretto delle quote o azioni;
- dall'intermediario collocatore presso il quale il partecipante intrattiene un rapporto avente ad oggetto quote o azioni dell'OICR, sia che si tratti di un formale contratto di custodia, amministrazione o deposito, sia di altro stabile rapporto.

Con riferimento a quest'ultima ipotesi si è dell'avviso che, anche nel caso in cui il partecipante si sia avvalso della possibilità, prevista nel provvedimento della Banca d'Italia del 14 aprile 2005⁽²⁹⁾, di far pervenire direttamente all'emittente (SGR o SICAV) la domanda di rimborso, il sostituto d'imposta per i redditi diversi rimanga l'intermediario collocatore al quale l'emittente comunicherà i dati necessari per la determinazione delle plusvalenze o minusvalenze e, qualora ricorrano le condizioni, per il rilascio della certificazione di minusvalenza.

B) La base imponibile.

Per la determinazione delle plusvalenze (ovvero delle minusvalenze) nell'ambito del regime del risparmio amministrato occorre far riferimento alle regole stabilite dall'art. 68, comma 6 e comma 7, lett. a), del TUIR integrate dalla previsione contenuta nell'art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 461/97.

Come noto, in base a quanto stabilito dai richiamati commi dell'art. 68 del TUIR, la plusvalenza (o la minusvalenza) è data dalla *“differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma od il valore normale dei beni rimborsati ed il costo od il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione.. (ossia commissioni, imposta di successione e donazione, bolli, spese, ecc.) con esclusione degli interessi passivi”*. Inoltre, sempre ai fini della determinazione della plusvalenza (o della minusvalenza) *“dal corrispettivo percepito o dalla somma rimborsata, nonché dal costo o valore di acquisto si scomputano i redditi di capitale maturati ma non riscossi....”*.

29 Cfr. Titolo V, capitolo I, sezione II, par. n. 4.2.

Per effetto della previsione contenuta nel citato comma 4 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 461/97, in caso di pluralità di titoli, quote, certificati o rapporti appartenenti a **categorie omogenee** si deve assumere quale costo o valore di acquisto il **costo o valore medio ponderato** relativo a ciascuna categoria dei predetti titoli, quote, certificati o rapporti.

Orbene, considerato che nella determinazione del reddito diverso deve essere scomputato il reddito di capitale maturato – determinato anch'esso, per le quote o azioni di OICR, sulla base del costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto risultante però dai prospetti periodici relativi alle predette date – e tenuto conto che, come detto in precedenza, il sostituto d'imposta sui redditi diversi può essere un intermediario differente da quello che opera la ritenuta sui redditi di capitale, si è dell'avviso che, ai fini del corretto calcolo delle imposte, il criterio adottato dagli intermediari nella gestione dei rapporti aventi ad oggetto quote o azioni di OICR debba essere lo stesso.

Ne consegue che il sostituto d'imposta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani (la SGR, la SICAV o il soggetto incaricato del collocamento per i fondi lussemburghesi storici), ai fini della determinazione del costo medio ponderato delle quote o azioni di un medesimo OICR, ancorché sottoscritte da un medesimo soggetto, dovrà tener conto del canale tramite il quale le quote o azioni sono state sottoscritte (collocamento diretto ovvero indiretto), del collocatore presso il quale il cliente ha il rapporto, e della circostanza che presso il medesimo collocatore le quote o azioni dello stesso OICR siano inserite in distinti rapporti come da quest'ultimo comunicati.

In altri termini, per ognuna di tali fattispecie, con riferimento alle quote o azioni del medesimo OICR detenute dallo stesso investitore, la SGR, la SICAV o il soggetto incaricato del collocamento per i fondi lussemburghesi storici dovrà aprire un distinto rapporto con conseguente calcolo di uno specifico costo medio ponderato ai fini della determinazione dei redditi di capitale⁽³⁰⁾. Ciò al fine di consentire, come detto in precedenza, la corretta determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze da parte dell'intermediario collocatore delle quote o azioni (il quale, peraltro, deve necessariamente ricevere da parte della SGR l'importo del reddito di capitale da scomputare nonché le eventuali commissioni sostenute dal sottoscrittore).

Si rammenta infine che, sempre ai fini del calcolo della base imponibile

³⁰ L'emissione di un certificato fisico – sia esso al portatore o nominativo – in relazione a quote o azioni immesse nel certificato cumulativo non dovrebbe determinare una modifica del costo medio ponderato né della singola quota o azione per la quale il predetto certificato è stato rilasciato né delle altre quote o azioni detenute nel certificato cumulativo.

dei redditi diversi, l'art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 461/97, prevede che qualora gli intermediari non siano in possesso dei dati e delle informazioni necessarie per l'applicazione dell'imposta sostitutiva, questi devono richiederle al contribuente prima dell'effettuazione delle operazioni; quest'ultimo è tenuto a comunicare i dati e le informazioni richieste consegnando, anche in copia, la relativa documentazione o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva in cui attesti i predetti dati e informazioni. In assenza di detta comunicazione, gli intermediari sospendono l'esecuzione delle operazioni fino a quando non ottengono i dati e le informazioni necessarie per l'applicazione dell'imposta.

2.2.2. Il regime transitorio dei rapporti in essere alla data del 30 giugno 2011.

La modifica apportata all'art. 6 del D.Lgs. n. 461/97 che prevede l'applicazione del regime del risparmio amministrato quale regime naturale per le quote o azioni di OICR esplica effetto, come precisato dal comma 69 dell'art. 2 del Decreto, a partire dal 1° luglio 2011. In altri termini, la nuova disposizione trova applicazione per i rapporti aventi ad oggetto quote o azioni di OICR instaurati a partire da tale data.

Con riferimento ai rapporti in essere alla data del 30 giugno 2011 (formali rapporti di custodia o amministrazione, nonché quelli per i quali sussista uno stabile rapporto con l'intermediario anche in assenza di un formale contratto di custodia o amministrazione) aventi ad oggetto quote o azioni di OICR, il comma 78 dell'art. 2 del Decreto stabilisce che l'imposta sostitutiva di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 461/97 è applicata, anche in mancanza di opzione, salva la facoltà del contribuente di rinunciare a tale regime con apposita comunicazione da effettuare entro il 30 settembre 2011, con effetto dal 1° luglio 2011.

Nell'ipotesi in cui il contribuente non rinunci invece all'applicazione del regime del risparmio amministrato, il citato comma 78 dell'art. 2 del Decreto prevede per il contribuente medesimo l'obbligo di fornire all'intermediario gli eventuali elementi e la documentazione necessari ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze costituendo, se necessario, apposita provvista per far fronte al pagamento dell'imposta.

3. Il regime transitorio del fondo e dei partecipanti.

Il comma 69 dell'art. 2 del Decreto prevede che le disposizioni che disciplinano il nuovo regime di tassazione dei redditi degli OICR italiani e dei fondi lussemburghesi storici nonché il regime di tassazione dei partecipanti ai predetti organismi contenute nei commi da 62 a 68 del medesimo articolo

“esplicano effetto a partire dal 1° luglio 2011”.

Pertanto, fino al 30 giugno 2011 sono applicabili le attuali disposizioni che regolano la tassazione del risultato maturato della gestione in capo agli OICVM italiani e a quelli lussemburghesi storici e la tassazione dei relativi redditi da partecipazione in capo ai partecipanti contenute nell’art. 9 della L. n. 77/83, nell’art. 11 della L. n. 344/93, nell’art. 11-*bis* del D.L. n. 512/83 e nell’art. 14 del D.Lgs. n. 84/92.

3.1. Il regime transitorio del fondo.

I commi da 70 a 72 dell’art. 2 del Decreto disciplinano la determinazione del risultato maturato della gestione alla data del 30 giugno 2011 e l’utilizzo dei risultati negativi della gestione che residuano dopo le ordinarie operazioni di compensazione effettuate alla predetta data.

3.1.1. La determinazione del risultato maturato della gestione al 30 giugno 2011 e versamento dell’imposta sostitutiva dovuta.

Il comma 70 dell’art. 2 del Decreto stabilisce che le SGR, le SICAV e i soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni di fondi lussemburghesi storici prelevano l’imposta sostitutiva sul risultato di gestione maturato alla data del 30 giugno 2011 e versano tale imposta in un numero massimo di undici rate a partire dal 16 febbraio 2012.

In merito al calcolo del risultato della gestione al 30 giugno 2011 si osserva che – considerato il radicale cambiamento del sistema di tassazione degli OICVM italiani (e dei fondi lussemburghesi storici) e tenuto conto che tutte le disposizioni transitorie di tassazione dei redditi in capo ai partecipanti fanno riferimento ai valori delle quote o azioni assunti alla predetta data – sia necessario redigere un **prospetto al 30 giugno 2011**, indipendentemente dalla periodicità con la quale il fondo o la SICAV procede alla redazione dei prospetti periodici ai sensi dell’art. 2 del D.M. n. 228/99. Sul punto si auspica un chiarimento da parte dell’Agenzia delle entrate.

L’imposta da versare è determinata applicando le regole ordinarie e, pertanto, dopo aver effettuato le ordinarie operazioni di compensazione tra risultati positivi e negativi di gestione conseguiti dai fondi istituiti dalla medesima SGR.

In merito alle operazioni di compensazione tra fondi, come puntualizzato nella nostra circolare prot. n. 8 dell’11 febbraio 2011, l’Associazione è

dell'avviso che queste possano essere effettuate non solo tra fondi aventi la medesima natura, ma anche tra fondi di diversa natura (ossia tra fondi aperti e fondi chiusi) istituiti dalla medesima SGR. Si ritiene, infatti, che la previsione contenuta nelle istruzioni alla compilazione del quadro RH del modello UNICO 2011-SC circa la possibilità di effettuare operazioni di compensazione solo tra fondi della medesima natura (ossia soltanto tra fondi aperti o tra fondi chiusi)⁽³¹⁾ possa essere considerata superata anche alla luce dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate nella nota prot. n. 954-56385 del 30 luglio 2010 nella quale viene, di fatto, ammessa la compensazione dei risultati positivi e negativi di gestione tra fondi aventi diversa natura⁽³²⁾.

È da considerare, peraltro, che le disposizioni che disciplinano il regime di tassazione dei fondi⁽³³⁾, laddove trattano delle operazioni di compensazione, operano un generico riferimento ad *"altri fondi"* gestiti dalla medesima SGR (assoggettati, ovviamente, ad imposta sostitutiva), non limitando, quindi, le operazioni di compensazione tra fondi aventi la medesima natura.

Resta, ovviamente, fermo che le operazioni di compensazione possono essere effettuate solo tra organismi d'investimento assoggettati alla medesima aliquota di imposta sostitutiva (ossia nella misura del 12,50% o del 27%).

In merito al momento in cui concretamente effettuare le operazioni di accredito e addebitamento conseguenti alle compensazioni al 30 giugno 2011 dei risultati positivi e negativi di gestione dei fondi o dei comparti istituiti dalla medesima SGR si è dell'avviso che, sebbene il termine di versamento dell'imposta sostitutiva sia fissato al 16 febbraio 2012 (ovvero, in caso di pagamento rateale, alle date di versamento delle singole rate), anche **dette operazioni possano essere effettuate fin dalla predetta data del 30 giugno 2011**. Ciò in considerazione del fatto che, in base a quanto stabilito dal successivo comma 71 dell'art. 2 del Decreto, dal 1° luglio 2011 sarà possibile effettuare la compensazione dell'eventuale risultato negativo di gestione che residua al 30 giugno 2011 con i redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR soggetti alla nuova ritenuta di cui all'art. 26-*quinquies* del D.P.R. n. 600/73. Considerata, comunque, la delicatezza della questione sul punto si attendono chiarimenti da parte dell'Agenzia delle entrate.

31 Le istruzioni relative alla compilazione del quadro RH prevedono, infatti, che *"l'operazione di accredito e di addebitamento non è ammessa tra fondi di diversa natura. Conseguentemente non possono essere utilizzate somme dovute dai fondi comuni aperti per accreditare fondi comuni chiusi e viceversa"*. In linea con tale impostazione, le istruzioni prevedono altresì che *"Qualora una società di gestione del risparmio abbia gestito nel periodo d'imposta fondi comuni di investimento mobiliare sia aperti sia chiusi dovrà compilare distinti quadri RH in ragione della diversa tipologia dei fondi gestiti"*.

32 Cfr. nostra circolare prot. n. 99 del 5 agosto 2010.

33 In particolare, l'art. 9 della L. n. 77/83, per i fondi aperti, e l'art. 11 della L. n. 344/93, per i fondi chiusi.

3.1.2. Utilizzo in compensazione dei risultati negativi di gestione.

Con riferimento ai risultati negativi di gestione maturati alla data del 30 giugno 2011 che residuano dopo le ordinarie operazioni di compensazione, il citato comma 71 stabilisce che questi possono essere utilizzati, in tutto o in parte, in compensazione dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR soggetti alla nuova ritenuta di cui all'art. 26-*quinquies* del D.P.R. n. 600/73, senza limiti di importo. Le SGR, le SICAV e i soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni di fondi lussemburghesi storici accreditano al fondo o al comparto al quale è imputabile il risultato negativo compensato il 12,50% del relativo ammontare.

In buona sostanza, in base alla suddetta disposizione, dal 1° luglio 2011 il risparmio d'imposta corrispondente ai risultati negativi di gestione accumulati dagli OICVM italiani e dai fondi lussemburghesi storici, che non è stato oggetto di compensazione, diventa un asset dell'organismo di investimento monetizzabile unicamente tramite la compensazione con le ritenute che saranno applicate sui proventi derivanti dalla partecipazione di OICR di cui all'art. 73, comma 5-*quinquies*, del TUIR.

Inoltre, considerata la genericità della norma è da ritenere che la compensazione possa avvenire con i redditi derivanti dalla partecipazione a tutti gli OICR istituiti dalla medesima SGR e a fondi lussemburghesi storici soggetti alla nuova disciplina fiscale e che la scelta dei fondi che evidenziano un risultato negativo con i quali operare la compensazione sia rimessa alla discrezionalità della società di gestione, tenuto conto del complesso dei fondi gestiti. Ciò in linea con l'attuale criterio di compensazione dei risultati positivi e negativi di gestione indicato nelle istruzioni relative alla compilazione del quadro RH del modello UNICO SC che, in assenza di una previsione specifica al riguardo, puntualizzano il carattere discrezionale della scelta.

In merito alle modalità con cui effettuare la compensazione si osserva come la stessa dovrebbe avvenire, in continuità con l'attuale regime, senza necessità di compilare il modello F24. Sul punto si attendono indicazioni da parte dell'Agenzia delle entrate.

Si segnala la proposta di modifica al comma 71 dell'art. 2 del Decreto contenuta nell'art. 6, comma 1, lett. b), dello schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva UCITS IV, che prevede la possibilità di compensare i risultati negativi di gestione con i redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICVM esteri armonizzati tenuto conto del fatto che una SGR italiana potrà istituire, a seguito del recepimento dell'istituto del passaporto del gestore, OICVM esteri in regime di libera prestazione di servizi, senza quindi costituire *in loco* una società.

3.1.3. Cessazione del fondo e rilascio della certificazione dei risultati negativi non compensati.

Nell'ipotesi in cui alla cessazione del fondo o della SICAV il risultato negativo non sia stato utilizzato, il comma 72 dell'art. 2 del Decreto prevede che ai partecipanti è riconosciuta, in proporzione alla quota di partecipazione, una minusvalenza computabile in diminuzione delle plusvalenze, nei limiti dei quattro anni successivi, ai sensi del comma 4 dell'art. 68 TUIR ovvero a norma degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 461/97. A tal fine la SGR, la SICAV e il soggetto incaricato del collocamento delle quote o azioni dei fondi lussemburghesi storici rilasciano apposita certificazione dalla quale risulti l'importo della minusvalenza spettante a ciascun partecipante.

Considerato il tenore letterale della norma in commento – che, ai fini del computo del limite temporale dei quattro anni non prevede che si debba tener conto di ciascun periodo d'imposta di maturazione del risultato negativo in capo all'organismo di investimento – si deve ritenere che i quattro anni successivi entro i quali la minusvalenza può essere utilizzata in compensazione debbano essere calcolati facendo riferimento alla data di cessazione dell'organismo medesimo.

Al riguardo si segnala che l'art. 6, comma 1, lett. c), dello schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva UCITS IV estende la regola stabilita in caso di liquidazione dell'OICVM che presenti un risultato negativo della gestione non utilizzato in compensazione, alle ipotesi di cessazione dell'OICVM a seguito di fusione transfrontaliera.

3.2. Il regime transitorio dei partecipanti.

I commi da 73 a 77 dell'art. 2 del Decreto introducono specifiche disposizioni volte a disciplinare il regime di tassazione in capo ai partecipanti dei redditi derivanti dalla partecipazione ad OICVM italiani e a fondi lussemburghesi storici detenute alla data del 30 giugno 2011 in funzione della natura dell'investitore (investitore privato, impresa commerciale, investitore non residente, forma pensionistica complementare). Tali disposizioni sono volte ad evitare fenomeni di doppia imposizione dei redditi o di doppia deducibilità delle perdite in capo ai partecipanti tenuto conto che fino al 30 giugno 2011 sarà applicabile il regime di tassazione per maturazione del risultato della gestione dei predetti OICVM.

In particolare, il regime transitorio tiene conto del fatto che, qualora alla data del 30 giugno 2011 vi sia stato un incremento del valore del patrimonio dell'OICVM questo avrà scontato la tassazione in capo all'organismo medesimo mentre, in caso di decremento di valore del patrimonio, la perdita verrà attribuita *pro-quota* ai partecipanti mediante il riconoscimento, in via defi-

nitiva, di un maggior valore della quota o azione pari al 12,50% del relativo ammontare.

3.2.1. Il regime delle quote o azioni detenute al di fuori dell'esercizio dell'impresa commerciale.

Per quanto concerne i partecipanti che, alla data del 30 giugno 2011, detengono le quote o azioni di OICVM italiani e di fondi lussemburghesi storici al di fuori dell'esercizio di impresa commerciale, i commi 73 e 74 dell'art. 2 del Decreto stabiliscono che per la determinazione dei redditi di capitale soggetti alla ritenuta del 12,50% derivanti dal rimborso (o dalla cessione) delle quote o azioni, si assume il valore delle quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 30 giugno 2011, in luogo di quello rilevato dai medesimi prospetti alla data di sottoscrizione o acquisto mentre, per la determinazione delle plusvalenze o minusvalenze realizzate ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. *c-ter*, del TUIR mediante la cessione a titolo oneroso, il rimborso (o liquidazione) delle quote o azioni, il costo o il valore di acquisto è aumentato o diminuito di un ammontare pari, rispettivamente, alla differenza positiva o negativa fra il valore delle quote o azioni medesime rilevato dai prospetti periodici alla predetta data del 30 giugno 2011 e quello rilevato alla data di sottoscrizione o acquisto.

Sulla base delle citate disposizioni, si consideri l'ipotesi in cui:

- il valore di prospetto (*Net Asset Value* – NAV) all'acquisto, coincidente per semplicità con la data di avvio dell'organismo, sia pari a 60;
- il costo di acquisto, sia pari a 65;
- il NAV al 30 giugno 2011, sia pari a 70;
- il NAV al momento del rimborso in data successiva al 30 giugno 2011, sia pari a 90.

Il reddito di capitale da assoggettare a ritenuta del 12,50%, secondo quanto stabilito dal comma 73 dell'art. 2 del Decreto, sarà pari a 20 (90 – 70).

Il reddito diverso dovrà essere determinato tenuto conto del nuovo costo fiscalmente riconosciuto determinato che, ai sensi del comma 74, è pari a 75 [65 + (70 – 60)]. Pertanto, applicando le regole stabilite dagli artt. 67 e 68 del TUIR, dal rimborso delle quote o azioni si avrà una minusvalenza pari a 5 [(90 – 75) – 20], ossia pari alla differenza tra il valore di rimborso delle quote o azioni e il nuovo costo fiscalmente riconosciuto, al netto dei redditi di capitale.

Di seguito, si riportano alcuni esempi di determinazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi in applicazione delle disposizioni in commento.

ESEMPI DI DETERMINAZIONE DEI REDDITI DI CAPITALE			
NAV alla sottoscrizione o acquisto	NAV al 30 giugno 2011	Valore di rimborso o cessione delle quote o azioni	Reddito di capitale
80	100	150	reddito di capitale da assoggettare a ritenuta del 12,50% è pari a 50 (150 - 100); 20 è stato già tassato in capo al fondo
80	70	150	reddito di capitale da assoggettare a ritenuta del 12,50% è pari a 80 (150 - 70); la perdita maturata fino al 30 giugno 2011, pari a 10, è stata riconosciuta nel NAV alla predetta data, in quanto comprensivo del risparmio d'imposta

ESEMPI DI DETERMINAZIONE DEI REDDITI DIVERSI					
Costo di sottoscrizione o acquisto	NAV al 30 giugno 2011	NAV alla sottoscrizione o acquisto	Costo fiscalmente riconosciuto	valore di rimborso	Plusv/minusv
100	80	90	$100 + (80-90) = 100 - 10 = 90$	75	reddito di capitale (75 - 80) = 0 minusvalenza: [(75-90) - (0)] = 15
100	125	110	$100 + (125-110) = 100 + 15 = 115$	130	reddito di capitale (130 - 125) = 5 plusvalenza: [(130-115) - 5] = 10

Si segnala infine che, in base al tenore letterale del comma 73 dell'art. 2 del Decreto, il regime transitorio non sembra applicabile ai redditi di capitale realizzati, a partire dal 1° luglio 2011, attraverso la distribuzione periodica dei proventi da parte dell'OICVM.

3.2.2. Il regime delle quote o azioni detenute nell'ambito di un'impresa commerciale.

L'art. 2, comma 75, del Decreto contiene la disciplina transitoria dei redditi derivanti dalle partecipazioni ad OICVM italiani e a fondi lussemburghesi storici detenute nell'esercizio di impresa commerciale alla data del 30 giugno 2011.

Come noto, in base alle disposizioni in vigore fino al 30 giugno 2011⁽³⁴⁾, i proventi derivanti dalle partecipazioni assunte nell'esercizio di imprese commerciali, anche se iscritti in bilancio, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono percepiti e sui proventi percepiti è riconosciuto un credito d'imposta pari al 15% del loro importo; in deroga a tale principio generale, è previsto che i suddetti proventi se iscritti in bilancio ai sensi dell'art. 16, comma 8, del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 173 (ossia se relativi all'investimento delle imprese di assicurazione limitatamente alle polizze ramo III), si considerano percepiti e su di essi spetta il citato credito d'imposta.

Tenuto conto di tale disciplina, il comma 75 dell'art. 2 del Decreto prevede che il credito d'imposta del 15% è riconosciuto sui proventi percepiti e su quelli che si considerano percepiti agli effetti delle disposizioni in vigore fino al 30 giugno 2011 a decorrere dal 1° luglio 2011 fino a concorrenza della differenza positiva eventualmente esistente fra il valore delle predette quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 30 giugno 2011 e quello rilevato dai medesimi prospetti alla data di sottoscrizione o acquisto.

In buona sostanza, la norma sembrerebbe individuare un "plafond" di proventi, determinato come incremento di valore delle quote o azioni in capo all'OICVM tra la data di acquisto o sottoscrizione e quella al 30 giugno 2011, nei limiti del quale dovrebbe essere possibile beneficiare del credito d'imposta e indica quale momento di spettanza del credito d'imposta, quello della percezione dei proventi ad eccezione delle quote o azioni di OICVM detenute da imprese di assicurazione limitatamente agli investimenti delle polizze ramo III, per le quali il credito d'imposta spetta al momento dell'iscrizione in bilancio degli stessi.

Tuttavia, non può non segnalarsi come in base alle nuove regole generali di tassazione delle partecipazioni detenute da imprese commerciali, non essendo stata riproposta la previsione circa la tassazione dei proventi al momento della loro percezione a prescindere dalla loro iscrizione in bilancio, il momento di spettanza del credito d'imposta secondo le disposizioni transitorie del comma 75 può non coincidere con il momento di tassazione dei proventi medesimi per le imprese che valutano le quote o azioni di OICR al *fair value*. Di conseguenza potrebbe accadere che i proventi che hanno concorso a formare il reddito d'impresa non coincidano con quelli sui quali viene riconosciuto il credito d'imposta.

34 Cfr. precedente nota n. 17.

Ciò a meno di non considerare proventi percepiti al momento dell'effettivo realizzo da parte dell'impresa anche quelli iscritti in bilancio a partire dal 1° luglio 2011 che hanno, quindi, concorso a formare il reddito d'impresa. Sul punto si auspicano chiarimenti da parte dell'Agenzia delle entrate.

Al riguardo si segnala che la previsione contenuta nell'art. 6, comma 1, lett. e), dello schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva UCITS IV consente di superare tale problematica attraverso il mantenimento dell'attuale regime di tassazione dei proventi percepiti dalle imprese, diverse dalle imprese di assicurazione per le polizze ramo III, limitatamente alle quote o azioni detenute al 30 giugno 2011, con la conseguenza che il momento di spettanza del credito d'imposta viene fatto coincidere, in ogni caso, con il momento di tassazione dei proventi in capo all'impresa.

Si fa presente inoltre che, nel caso di quote o azioni sottoscritte o acquistate prima del 1° gennaio 2011 da parte delle imprese di assicurazione limitatamente alle polizze ramo III, considerate le modalità di tassazione dei proventi derivanti dalla partecipazione agli OICVM in questione, ai fini della corretta determinazione del credito d'imposta del 15% loro spettante in base al regime transitorio, in luogo del valore delle quote o azioni alla data di sottoscrizione o acquisto, dovrebbe essere assunto il valore iscritto in bilancio alla data del 31 dicembre 2010. Ciò in quanto, sui proventi iscritti fino alla predetta data il credito d'imposta del 15% è già stato riconosciuto.

In questa direzione va la proposta di modifica al comma 75 dell'art. 2 del Decreto contenuta nell'art. 6, comma 1, lett. e), dello schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva UCITS IV, la quale precisa che per le quote o azioni di OICVM detenute al 31 dicembre 2010 dalle imprese di assicurazione limitatamente alle polizze ramo III, in luogo del costo di acquisto o sottoscrizione deve essere assunto quello alla predetta data.

Valgano i seguenti esempi:

IMPRESA CHE VALUTA LE QUOTE O AZIONI AL COSTO						
NAV alla sottoscrizione o acquisto	NAV al 30 giugno 2011	provento periodico	valore di rimborso	redditi tassati in capo all'impresa	plafond al 30 giugno 2011	proventi sui quali spetta il credito d'imposta
80	100	10	100	30	20	20 (10 al momento della percezione del provento periodico e 10 al momento del rimborso delle quote o azioni)

IMPRESA CHE VALUTA LE QUOTE O AZIONI AL FAIR VALUE (DIVERSA DALLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE PER LE POLIZZE RAMO III)							
NAV alla sottoscrizione o acquisto	NAV al 30 giugno 2011	NAV al 31 dic. 2010	NAV al 31 dic. 2011	valore rimborso	Redditi tassati in capo all'impresa	<i>plafond</i> al 30 giugno 2011	proventi sui quali spetta il credito d'imposta
80	100	100	110	105	25	20	proventi percepiti: 15 [105 - (80+10)] proventi sui quali spetta il credito d'imposta: 15 o 20?

IMPRESA CHE VALUTA LE QUOTE O AZIONI AL COSTO						
NAV alla sottoscrizione o acquisto	NAV al 30 giugno 2011	NAV al 31 dic. 2010	NAV al 31 dic. 2011	NAV al 31 dic. 2012	<i>plafond</i> al 30 giugno 22.1.2 La base	proventi sui quali spetta il credito d'imposta
50	100	80	95	105	20	proventi iscritti al 31/12/11 = 15 (credito d'imposta su 15) proventi iscritti al 31/12/12 = 10 (credito d'imposta solo su 5)

3.2.3. Il regime delle quote o azioni detenute da soggetti non residenti.

Il comma 76 dell'art. 2 del Decreto stabilisce il regime transitorio di tassazione delle quote o azioni di OICVM detenute da investitori non residenti alla data del 30 giugno 2011. In particolare, la richiamata disposizione prevede che la somma del 15% di cui all'art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 461/97 è riconosciuta sui proventi percepiti dal 1° luglio 2011 fino a concorrenza della differenza positiva eventualmente esistente fra il valore delle quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 30 giugno 2011 e quello medio ponderato rilevato dai medesimi prospetti alla data di sottoscrizione o acquisto. Si evidenzia che in questo caso, ai fini della determinazione del "*plafond*" di proventi entro il quale verificare se spetta il diritto al rimborso delle imposte pagate dall'OICVM, viene utilizzato lo stesso criterio stabilito dal comma 1 dell'art. 9 del D.Lgs. n. 461/97, ossia il valore medio ponderato di sottoscrizione o acquisto determinato in base ai prospetti periodici redatti alle predette date.

Viene altresì precisato che al pagamento della predetta somma provvedono le SGR, le SICAV e i soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni di fondi lussemburghesi storici per il tramite della banca depositaria, ove esistente, traendo la provvista dal versamento dell'imposta sostitutiva dovuta dall'organismo di investimento ai sensi dell'art. 2, comma 70, del Decreto ovvero dal versamento delle ritenute applicate dal 1° luglio 2011 sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani e a fondi lussemburghesi storici ai sensi dell'art. 26-*quinquies* del D.P.R. n. 600/73.

3.2.4. Il regime delle quote o azioni detenute dalle forme pensionistiche complementari.

Infine, il comma 77 dell'art. 2 del Decreto disciplina il regime transitorio di tassazione delle quote o azioni di OICVM detenute al 30 giugno 2011 da forme pensionistiche complementari di cui del D.Lgs. n. 252/05. Più precisamente, la disposizione in commento stabilisce che il credito d'imposta del 15% previsto dall'art. 17, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. n. 252/05 è riconosciuto sui proventi percepiti o iscritti nel rendiconto delle forme pensionistiche complementari dal 1° luglio 2011 fino a concorrenza della differenza positiva eventualmente esistente fra il valore delle quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 30 giugno 2011 e quello rilevato dai medesimi prospetti alla data di sottoscrizione o acquisto.

Circa l'individuazione del "*plafond*" di proventi in relazione al quale verificare la spettanza del credito d'imposta si evidenzia che, nel caso di quote o azioni di OICVM possedute al 31 dicembre 2010, in luogo del costo di sottoscrizione o acquisto dovrebbe essere assunto il valore iscritto in bilancio alla predetta data tenuto conto che, in base alle disposizioni in vigore fino al 30 giugno 2011, sui proventi iscritti in bilancio fino a concorrenza del predetto valore si è già fruito del credito d'imposta del 15%.

Di questo tenore è la proposta di modifica al comma 77 dell'art. 2 del Decreto contenuta nell'art. 6, comma 1, lett. f), dello schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva UCITS IV, la quale precisa che per le quote o azioni di OICVM detenute al 31 dicembre 2010 dalle forme pensionistiche complementari in luogo del costo di acquisto o sottoscrizione deve essere assunto quello alla predetta data.

PARTE II

IL NUOVO REGIME DI TASSAZIONE DEGLI OICVM ESTERI

L'art. 2, comma 80, del Decreto ha riformulato integralmente l'art. 10-*ter* della L. n. 77/83. Tale disposizione, come noto, disciplina in regime di tassazione dei proventi derivanti dalla partecipazione ad OICVM di diritto estero.

In base alle nuove disposizioni, il regime di tassazione attualmente previsto per i proventi derivanti dalla partecipazione ad OICVM comunitari armonizzati viene esteso anche a quelli derivanti dalla partecipazione agli OICVM di diritto estero non conformi alla direttiva comunitaria 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'art. 168-*bis* del TUIR (c.d. *white list*)⁽³⁵⁾ e assoggettati a forme di vigilanza nei Paesi esteri nei quali sono istituiti ("OICVM comunitari non armonizzati soggetti a vigilanza").

Ed infatti, ai sensi del nuovo comma 2 dell'art. 10-*ter* in commento, a decorrere dal 1° luglio 2011⁽³⁶⁾, i proventi periodici e quelli conseguiti in sede di riscatto, cessione o liquidazione delle quote o azioni degli organismi di investimento che presentino i requisiti sopra indicati non concorreranno più alla formazione del reddito imponibile dei partecipanti, ma saranno assoggettati ad una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 12,50%, se percepiti al di fuori dell'esercizio di impresa commerciale. Restano soggetti a tassazione progressiva i proventi derivanti dalla partecipazione ad OICVM esteri non armonizzati che non presentino i requisiti richiesti dalla disposizione ("OICVM esteri non conformi e non soggetti a vigilanza").

La norma in commento, come anticipato in premessa, è diretta a risolvere la procedura di infrazione (n. 4145/2008), di costituzione in mora *ex art.* 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Trattato FUE), avviata

35 Cfr. precedente nota n. 19.

36 Ai sensi dell'art. 2, comma 83, del Decreto, "*Le disposizioni di cui ai commi da 80 a 82, si applicano ai proventi percepiti a decorrere dal 1° luglio 2011*".

con riferimento al regime fiscale applicabile ai proventi derivanti dalla partecipazione agli OICVM esteri non armonizzati. In particolare, la questione sollevata dalla Commissione europea riguardava il diverso trattamento fiscale previsto per i proventi derivanti dalla partecipazione a fondi non armonizzati di diritto estero conseguiti da soggetti residenti in Italia al di fuori dell'esercizio di un'attività di impresa commerciale rispetto a quello dei proventi derivanti dalla partecipazione a fondi mobiliari non armonizzati di diritto italiano conseguiti dai medesimi soggetti.

L'attuale regime di tassazione dei proventi derivanti dalla partecipazione a OICVM comunitari non armonizzati – come è stato osservato dalla Commissione europea – risulta più oneroso di quello cui sono assoggettati i proventi dei fondi italiani non armonizzati⁽³⁷⁾ e determina un effetto restrittivo nei riguardi dei suddetti fondi in quanto costituisce un ostacolo alla raccolta dei capitali in Italia. L'applicazione di un regime fiscale più oneroso nei confronti dei predetti fondi è stato, di conseguenza, dichiarato non compatibile con i principi di diritto comunitario relativi alla libera circolazione dei capitali nell'ambito dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo stabiliti dagli artt. 63 del Trattato FUE e 40 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo e non giustificata da alcuna delle ragioni imperative di interesse generale previste dall'art. 65, par. 1, lett. b), del Trattato FUE⁽³⁸⁾.

37 Al riguardo, è stato rilevato che mentre gli investitori dei fondi italiani possono beneficiare del regime di esenzione in contropartita dell'imposizione sostitutiva del 12,50% in capo al fondo, i partecipanti a fondi esteri non armonizzati situati in Stati UE e SEE sono assoggettati ad imposizione ordinaria con applicazione delle aliquote progressive IRPEF (che possono raggiungere la misura del 43%) oltre alle addizionali comunali e regionali, in funzione del reddito complessivo del contribuente.

38 In base all'art. 65 del Trattato FUE, "*Le disposizioni dell'articolo 63 non pregiudicano il diritto degli Stati membri: a) di applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria in cui si opera una distinzione tra i contribuenti che si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il loro luogo di residenza o il luogo di collocamento del loro capitale; b) di prendere tutte le misure necessarie per impedire le violazioni della legislazione e delle regolamentazioni nazionali, in particolare nel settore fiscale e in quello della vigilanza prudenziale sulle istituzioni finanziarie, o di stabilire procedure per la dichiarazione dei movimenti di capitali a scopo di informazione amministrativa o statistica, o di adottare misure giustificate da motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza... Le misure e le procedure... non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al libero movimento dei capitali e dei pagamenti di cui all'articolo 63*". Dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia CE risulta che una normativa nazionale che opera una distinzione tra contribuenti in funzione del loro luogo di residenza o del luogo di collocamento del loro capitale può essere considerata compatibile con gli artt. 63 e 65 del Trattato FUE solo se tale differenza di trattamento riguarda situazioni che non sono oggettivamente paragonabili ai fini dell'applicazione della misura fiscale di cui trattasi. Nel caso di specie, la Commissione ha osservato che la posizione dell'investitore (che opera al di fuori di un'attività d'impresa commerciale) residente in Italia non si differenzia a seconda che egli investa in fondi domestici ovvero situati in altri Stati membri dell'UE o dello Spazio economico europeo.

Oltre alle modifiche apportate al regime di tassazione dei proventi derivanti dalla partecipazione ad OICVM comunitari non armonizzati soggetti a vigilanza, preme rilevare che le nuove disposizioni contenute nell'art. 10-ter della L. n. 77/83 introducono importanti novità anche in materia di sostituto d'imposta e prevedono, quale nuovo presupposto di tassazione dei proventi, il trasferimento delle quote o azioni dell'OICVM ad altro rapporto diversamente intestato. Si evidenzia, infine, che dal testo normativo è stato eliminato ogni riferimento alle disposizioni concernenti gli OICVM di diritto estero specializzati in società quotate di piccola e media capitalizzazione (cc.dd. OICVM specializzati in "SPMC")⁽³⁹⁾.

Per effetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 83, del Decreto, le nuove disposizioni contenute nell'art. 10-ter, si applicano ai proventi percepiti a decorrere dal 1° luglio 2011.

1. Tipologie dei redditi derivanti dalla partecipazione ad OICVM esteri.

Il possesso di quote o azioni di OICVM esteri, analogamente a quanto previsto per gli OICR italiani, può generare sia redditi di capitale di cui all'art. 44, comma 1, lett. g), del TUIR sia redditi diversi di natura finanziaria ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. c-ter), e comma 1-quater), del medesimo testo unico.

In particolare, sono redditi di capitale quelli che il partecipante ritrae dall'impiego delle somme affidate all'organismo di investimento e cioè i proventi direttamente riferibili all'incremento di patrimonio rilevato in capo all'OICVM. Vi rientrano pertanto sia quelli distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento (c.d. proventi periodici) sia quelli conseguiti in sede di riscatto, cessione o liquidazione delle quote o azioni.

Relativamente ai redditi diversi di natura finanziaria, essi possono originare sia da operazioni di cessione, rimborso (o liquidazione) di quote o azioni ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. c-ter), del TUIR sia da operazioni di rimborso o liquidazione delle quote o azioni sottoscritte

39 Come noto, la Commissione europea, con Decisione C 3302 del 6 settembre 2005, ha affermato l'incompatibilità con il mercato comune del regime degli aiuti di stato concessi sotto forma di incentivi fiscali introdotti dall'art. 12 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, a favore degli OICVM, italiani e esteri armonizzati, che investono prevalentemente il proprio patrimonio in azioni quotate di società a piccola o media capitalizzazione. In particolare, come ampiamente illustrato nella nostra circolare prot. n. 1505 del 1° dicembre 2003, per gli OICVM esteri l'agevolazione consisteva nella applicazione della ritenuta alla fonte sui proventi derivanti dalla partecipazione a tali OICVM nella misura del 5% anziché del 12,50%.

all'emissione o comunque non acquistate da terzi per effetto di cessione a titolo oneroso a norma dell'art. 67, comma 1-*quater*), del TUIR. In buona sostanza, costituiscono redditi diversi i differenziali positivi o negativi derivanti dalla cessione o rimborso (o liquidazione) delle quote o azioni (al netto dei redditi di capitale *pro-tempore* maturati) e le perdite di partecipazione direttamente riferibili al decremento di patrimonio rilevato in capo all'OICVM, vale a dire i differenziali negativi rilevati confrontando l'importo affidato in gestione con quello ottenuto attraverso il disinvestimento.

Circa le modalità di determinazione dei redditi di capitale espressi in valuta estera si ricorda che, in base a quanto stabilito dall'art. 45, comma 1, terzo periodo, del TUIR, le somme impiegate, apportate o affidate in gestione nonché le somme percepite o il valore normale dei beni ricevuti devono essere assunti, rispettivamente, al cambio del giorno in cui le somme o i valori sono impiegati o incassati. In buona sostanza, eventuali oscillazioni di cambio (positive o negative) intervenute tra la data dell'investimento e quella del disinvestimento rilevano ai fini della determinazione dei redditi di capitale di cui all'art. 44, comma 1, lett. g), del TUIR.

Per quanto attiene ai redditi diversi di natura finanziaria, si ricorda invece che le commissioni di sottoscrizione e rimborso di quote o azioni di OICVM costituiscono oneri accessori alla produzione del reddito diverso di natura finanziaria e quindi concorrono alla sua determinazione secondo quanto previsto dall'art. 68, comma 6, del medesimo testo unico⁽⁴⁰⁾.

2. Il regime di tassazione dei redditi derivanti dalla partecipazione ad OICVM esteri.

2.1. Il regime di tassazione dei redditi di capitale.

Il regime di tassazione dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICVM di diritto estero è contenuta nell'art. 10-*ter* della L. n. 77/83 il quale, a decorrere dal 1° luglio 2011, disciplina il trattamento dei:

- proventi degli OICVM comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza, nei commi da 1 a 5;
- proventi degli OICVM esteri non conformi e non soggetti a vigilanza, nei commi 6 e 7.

40 Cfr. precedente par. n. 2.

2.1.1. I redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICVM comunitari armonizzati e ad OICVM comunitari non armonizzati soggetti a vigilanza.

Con riferimento ai redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICVM armonizzati situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella "white list" (OICVM comunitari armonizzati), la nuova normativa conferma il criterio attualmente vigente, secondo il quale detti proventi sono assoggettati ad una ritenuta nella misura del 12,50%.

La suddetta ritenuta, in base a quanto stabilito dal nuovo comma 2 dell'art. 10-ter della L. n. 77/83, è altresì applicata sui proventi derivanti dalla partecipazione ad OICVM non armonizzati:

- situati negli **Stati membri dell'Unione europea** e negli **Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo** inclusi nella c.d. "white list";
- **assoggettati a forme di vigilanza** nei Paesi esteri nei quali sono istituiti.

In merito al requisito della vigilanza, considerato il tenore letterale della norma, si è dell'avviso che questo debba essere verificato in capo all'organismo di investimento e che lo stesso possa essere comprovato da una dichiarazione fornita dall'organismo medesimo. Sul punto si attendono chiarimenti da parte dell'Agenzia delle entrate.

Al riguardo, preme tuttavia evidenziare che l'art. 3, comma 1, lett. c), dello schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva UCITS IV modifica il citato comma 2 dell'art. 10-ter prevedendo che il requisito della vigilanza debba essere verificato in capo al gestore.

Sotto il profilo territoriale, preme sottolineare che il suddetto regime fiscale risulta applicabile a tutti gli OICVM armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza situati in uno Stato membro dell'Unione europea⁽⁴¹⁾ e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo⁽⁴²⁾ inclusi, ad oggi, nella lista di cui al D.M. 4 settembre 1996⁽⁴³⁾.

41 Ricordiamo che gli Stati membri dell'Unione europea sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Repubblica Slovacca, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

42 Gli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo sono, oltre agli Stati indicati nella precedente nota, l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia.

43 Cfr. precedente nota n. 19.

In pratica, la disciplina fiscale in commento, oltre a riguardare gli OICVM situati in uno Stato membro dell'Unione europea, attiene anche ai proventi derivanti dalla partecipazione ad **OICVM situati nel Regno di Norvegia** in quanto, tra gli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo non facenti parte dell'Unione europea, l'unico attualmente incluso nella "white list" è lo Stato norvegese. L'Islanda ed il Liechtenstein, infatti, pur rientrando tra gli Stati aderenti al suddetto Accordo, non sono inclusi nell'elenco degli Stati di cui al citato D.M. 4 settembre 1996.

A) Fattispecie fiscalmente rilevanti.

Come già precisato, sono redditi di capitale i proventi che il partecipante ritrae dall'impiego delle somme affidate all'organismo di investimento e cioè i proventi direttamente riferibili all'incremento di patrimonio rilevato in capo all'OICVM. Vi rientrano pertanto:

- i proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento (c.d. proventi periodici);
- i proventi conseguiti in sede di riscatto, cessione o liquidazione delle quote o azioni dell'organismo di investimento.

Peraltro, analogamente a quanto previsto per gli OICR italiani, il nuovo comma 3 dell'art. 10-ter della L. n. 77/83 considera cessione anche il **trasferimento di quote o azioni a diverso intestatario**, salvo che il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione. Per il versamento della ritenuta dovuta, considerato che non vi è la percezione di alcun corrispettivo, la norma in commento prevede che il contribuente debba fornire al sostituto d'imposta la necessaria provvista. Come evidenziato nel precedente par. n. 2.1.1., sebbene la norma non preveda una conseguenza specifica, nell'ipotesi in cui la provvista non venga fornita, si ritiene possibile applicare il principio previsto dall'art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 461/97, ossia che l'intermediario può sospendere l'esecuzione dell'operazione. Sul punto, tuttavia, si attendono chiarimenti da parte dell'Agenzia delle entrate.

Sempre come già rilevato nel precedente paragrafo n. 2.1.1. al quale si rinvia per maggiori dettagli, con la riforma del regime di tassazione dei fondi italiani e di quelli lussemburghesi storici, potrebbe essere modificata anche l'impostazione fino ad oggi adottata in merito alle **operazioni di switch** aventi ad oggetto quote o azioni di organismi di investimento, andando a considerare dette operazioni fiscalmente rilevanti.

Al riguardo si rileva infatti che l'art. 3, comma 1, lett. f), dello schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva UCITS IV prevede l'inserimento di una nuova disposizione nell'art. 10-ter, comma 3, della L. n. 77/83 secondo la quale, ai

fini della tassazione dei redditi di capitale, “...si considera rimborso la conversione di quote o azioni da un comparto ad altro comparto del medesimo organismo di investimento collettivo”.

B) La base imponibile e le modalità di tassazione.

La base imponibile su cui applicare la ritenuta del 12,50%, secondo quanto stabilito dai commi 1 e 2 dell’art. 10-ter, rispettivamente, per gli OICVM comunitari armonizzati e per gli OICVM non armonizzati soggetti a vigilanza, è rappresentata dall’ammontare dei:

- proventi periodici distribuiti in costanza di partecipazione all’organismo di investimento;
- proventi compresi nella differenza tra il valore di riscatto, cessione o liquidazione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote o azioni medesime.

In ordine alla suddetta differenza si rileva che, per effetto dell’abrogazione, a decorrere dal 1° luglio 2011, del comma 4-bis dell’art. 45 del TUIR (cfr. art. 2, comma 79, lett. d), del Decreto) – in base al quale, ai fini della determinazione dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento, occorre far riferimento ai valori rilevati dai prospetti periodici – potrebbe sorgere il dubbio se il valore di riscatto, di cessione o liquidazione delle quote o azioni debba comunque essere rilevato dal prospetto periodico redatto, rispettivamente, alla data di riscatto, cessione o liquidazione delle quote o azioni medesime. Ciò in quanto il comma 1 dell’art. 10-ter della L. n. 77/83, con riferimento agli OICVM comunitari armonizzati, analogamente all’attuale formulazione, si limita a stabilire che “*come valore di sottoscrizione o acquisto si assume il valore delle quote o azioni rilevato dai prospetti periodici relativi alla data di acquisto delle quote o azioni medesime*”.

In relazione, invece, alla determinazione dei proventi derivanti dalla partecipazione ad OICVM comunitari non armonizzati soggetti a vigilanza, il nuovo comma 2 dell’art. 10-ter della L. n. 77/83 non contiene alcun riferimento ai prospetti periodici, prevedendo che il costo di sottoscrizione o acquisto è **documentato dal partecipante** o, in mancanza, con una **dichiarazione sostitutiva**.

Va tuttavia evidenziato che le suddette problematiche circa la determinazione della base imponibile dei redditi di capitale sono destinate a scomparire alla luce delle proposte di modifica contenute nell’art. 3, comma 1, lett. e), dello schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva UCITS IV. Ed infatti, analogamente

a quanto stabilito per i proventi derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani (cfr. art. 26-*quinquies*, comma 3, del D.P.R. n. 600/73), anche ai fini della determinazione dei proventi derivanti dalla partecipazione ad OICVM comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza viene previsto che in ogni caso “*il valore o il costo delle quote o azioni è rilevato dai prospetti periodici*”.

Circa le modalità di applicazione della ritenuta del 12,50% sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICVM comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza, il nuovo comma 4 dell’art. 10-*ter* della L. n. 77/83 stabilisce che questa è applicata:

- **a titolo d’acconto**, nei confronti dei soggetti che detengono le quote o azioni nell’esercizio di un’attività d’impresa commerciale;
- **a titolo d’imposta**, nei confronti di tutti gli altri soggetti, ivi compresi quelli esenti o esclusi dall’IRES.

Con riferimento ai proventi relativi a quote o azioni detenute nell’ambito di un’impresa commerciale si sottolinea che la tassazione avviene secondo le regole ordinarie stabilite dal TUIR e, pertanto, in funzione dei criteri di valutazione delle quote o azioni in bilancio (costo o *fair value*). Pertanto, in caso di valutazione al costo, i proventi concorreranno a formare il reddito nell’esercizio in cui vengono conseguiti per effetto della distribuzione, del riscatto, cessione o liquidazione delle quote o azioni, con diritto a scomputare la ritenuta operata. Nel caso di imprese che valutino le quote o azioni al *fair value*, i proventi iscritti in bilancio concorreranno a formare il reddito d’impresa anche se il provento non è stato conseguito (naturalmente, in tal caso, non compete alcun diritto di scomputo della ritenuta, in quanto applicata solo sui proventi effettivamente conseguiti).

La ritenuta è invece **disapplicata** nei confronti degli OICR di diritto italiano e dei fondi lussemburghesi storici ai sensi dell’art. 73, comma 5-*quinquies*, del TUIR, dei fondi immobiliari ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 351/01, delle forme pensionistiche di cui al D.Lgs. n. 252/05 e nell’ambito delle gestioni individuali di portafoglio con opzione per l’applicazione del regime del risparmio gestito ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 461/97.

In buona sostanza, a decorrere dal 1° luglio 2011, non solo i redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICVM comunitari armonizzati, ma anche quelli relativi alla partecipazione ad OICVM comunitari non armonizzati soggetti a vigilanza saranno assoggettati, unitamente alle relative minusvalenze (ed eventuali plusvalenze), alle specifiche disposizioni che regolano la tassazione dei soggetti in questione, ossia:

- se percepiti da OICR italiani, da fondi lussemburghesi storici e da fon-

di immobiliari, non subiranno alcuna imposizione in capo al fondo⁽⁴⁴⁾;

- se percepiti da forme di previdenza complementare di cui al D.Lgs. n. 252/05, concorreranno a formare il risultato maturato della gestione soggetto ad imposta sostitutiva nella misura dell'11%⁽⁴⁵⁾;
- se percepiti nell'ambito di gestioni individuali di portafoglio per le quali sia stata esercitata l'opzione per l'applicazione del regime del risparmio gestito ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 461/97, concorreranno alla formazione del risultato maturato della gestione soggetto ad imposta sostitutiva del 12,50%⁽⁴⁶⁾.

Non sono ovviamente assoggettati a ritenuta i proventi conseguiti da soggetti non residenti nel territorio dello Stato per carenza del presupposto di territorialità previsto dall'art. 23, comma 1, lett. b), del TUIR, secondo il quale ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei soggetti non residenti devono assumersi come redditi di capitale *“prodotti nel territorio dello Stato”* quelli *“corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti..”*.

Di seguito si riassumono le modalità di applicazione della ritenuta sui redditi di capitale in funzione della tipologia dei partecipanti.

TIPOLOGIA DEI PARTECIPANTI	RITENUTA	NORMA
a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi dell'art. 65 del TUIR	APPLICATA A TITOLO D'ACCONTO	art. 10-ter, comma 4, della L. n. 77/83
b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del TUIR		
c) società ed enti di cui alle lett. a) e b) dell'art. 73, comma 1, del TUIR e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui al comma 1, lett. d), del medesimo articolo		

44 In realtà, già ad oggi con riferimento alle quote o azioni di OICVM esteri detenute da fondi immobiliari è prevista la disapplicazione, in via generale, di tutte le ritenute di cui all'art. 10-ter della L. n. 77/83.

45 Di conseguenza, con effetto dal 1° luglio 2011, l'art. 2, comma 82, del Decreto ha modificato l'art. 17, comma 3, del D.Lgs. n. 252/05, prevedendo la disapplicazione anche della ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICVM comunitari non armonizzati soggetti a vigilanza.

46 Conseguentemente, con effetto dal 1° luglio 2011, l'art. 2, comma 81, del Decreto ha modificato l'art. 7, comma 3, lett. e), del D.Lgs. n. 461/97, prevedendo la disapplicazione anche della ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICVM comunitari non armonizzati soggetti a vigilanza.

<p>a) soggetti che detengono le quote o azioni al di fuori dell'esercizio di un'attività di impresa commerciale (ad esempio, persone fisiche non imprenditori, società semplici ed associazioni e società a queste equiparate ai sensi dell'art. 5 del TUIR, enti non commerciali di cui al comma 1, lett. c), dell'art. 73 del TUIR)</p> <p>b) soggetti esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società (ad esempio, lo Stato e gli enti pubblici di cui all'art. 74 del TUIR)</p>	<p>APPLICATA A TITOLO D'IMPOSTA</p>	<p>art. 10-ter, comma 4, della L. n. 77/83</p>
<p>soggetti non residenti</p>	<p>NON SOGGETTI AD IMPOSIZIONE</p>	<p>art. 23, comma 1, lett. b), del TUIR</p>
<p>quote o azioni immesse nell'ambito di gestioni individuali di portafoglio per le quali sia stata esercitata l'opzione per l'applicazione del regime del risparmio gestito di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 461/97</p>	<p>DISAPPLICATA</p>	<p>art. 7, comma 3, lett. e), del D.Lgs. n. 461/97, come modificato dall'art. 2, comma 81, del Decreto</p>
<p>OICR italiani (diversi dai fondi immobiliari) e fondi lussemburghesi storici</p>	<p>DISAPPLICATA</p>	<p>art. 73, comma 5-quinquies, del TUIR</p>
<p>forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. n. 252/05</p>	<p>DISAPPLICATA</p>	<p>art. 17, comma 3, del D.Lgs. n. 252/05, come modificato dall'art. 2, comma 82, del Decreto</p>
<p>fondi immobiliari istituiti ai sensi del TUF e dell'art. 14-bis della L. n. 86/94</p>	<p>DISAPPLICATA</p>	<p>art. 6, comma 1, del D.L. n. 351/01</p>

Si evidenzia che l'art. 3, comma 1, lett. g), dello schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva UCITS IV prevede la disapplicazione della ritenuta anche con riferimento ai proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a quote o azioni di OICVM comunitari armonizzati posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita.

La ritenuta sembrerebbe, invece, non essere disapplicata in relazione ai proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relative a quote o azioni di OICVM comunitari non armonizzati soggetti a vigilanza posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita. Ciò, in quanto, la norma in commento richiama espressamente la "ritenuta di cui al comma 1" e non anche quella di cui al "comma 2".

B) Il sostituto d'imposta.

La ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICVM comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza è applicata, secondo quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'art. 10-ter della L. n. 77/83 dai "soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni". In particolare, tenendo conto delle indicazioni fornite dall'Agenzia delle entrate nelle risoluzioni n. 139/E del 7 maggio 2002 e n. 109/E del 16 maggio 2003, che hanno confermato le indicazioni che questa Associazione ha da sempre fornito al riguardo⁽⁴⁷⁾, se le **quote o azioni dell'OICVM sono collocate in Italia**:

- » sui proventi periodici e su quelli realizzati in sede di riscatto o liquidazione delle quote o azioni la ritenuta è applicata:
 - **dal soggetto incaricato dei pagamenti**, ossia dall'intermediario residente che svolge, per conto dell'emittente estero (nel caso di specie, l'OICVM estero), la funzione di intermediazione nei pagamenti connessi con la sottoscrizione e la partecipazione all'OICVM estero;
 - dall'**intermediario depositario** delle quote o azioni incaricato dall'investitore alla riscossione dei proventi, se le quote o azioni dell'OICVM estero sono dematerializzate (in questo caso, infatti, il soggetto incaricato dei pagamenti non risulta coinvolto nei flussi relativi al pagamento dei proventi connessi con la partecipazione all'OICVM);
- » sui proventi realizzati tramite la negoziazione delle quote o azioni la ritenuta è applicata:
 - dall'intermediario residente che ha ricevuto da parte del sottoscrittore l'**incarico alla cessione** delle quote o azioni dell'organismo di investimento.

⁴⁷ Si vedano, al riguardo, nostre circolari prot. n. 1971 del 24 luglio 1998, prot. n. 855 del 16 maggio 2002 e prot. n. 787 del 16 maggio 2003.

Nel caso in cui le **quote o azioni dell'OICVM siano collocate all'estero, o comunque i relativi proventi siano conseguiti all'estero**, il nuovo comma 5 dell'art. 10-ter della L. n. 77/83 stabilisce che *“la ritenuta è applicata dai soggetti di cui all'art. 23 del D.P.R n. 600/73 che intervengono nella loro riscossione”*. In buona sostanza, in tali fattispecie il sostituto d'imposta deve essere individuato nell'intermediario residente che ha ricevuto dall'investitore l'incarico alla riscossione dei proventi medesimi.

Solo in mancanza di tale incarico, ossia qualora i proventi siano percepiti senza applicazione della ritenuta, trova applicazione la previsione di cui all'art. 18 del TUIR in base alla quale i redditi di fonte estera sono assoggettati a tassazione a cura del contribuente in dichiarazione dei redditi con la medesima aliquota prevista per la ritenuta, qualora trattasi di proventi relativi a quote o azioni non assunte nell'esercizio d'impresa commerciale, concorrendo altrimenti a formare il reddito d'impresa⁽⁴⁸⁾.

Ciò, quindi, a differenza dell'attuale disciplina che, con riferimento alle quote o azioni degli OICVM armonizzati collocate all'estero o i cui proventi siano conseguiti dall'investitore all'estero, prevede che la tassazione avvenga secondo le modalità stabilite dall'art. 18 del TUIR, a prescindere dalla circostanza che i proventi siano percepiti attraverso l'intervento di un intermediario residente incaricato della loro riscossione.

2.1.2. Il regime di tassazione dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICVM esteri non conformi e non soggetti a vigilanza.

Come già precisato, a decorrere dal 1° luglio 2011, il regime di tassazione dei proventi derivanti dalla partecipazione ad OICVM esteri non conformi e non soggetti a vigilanza è disciplinato dall'art. 10-ter, commi 6 e 7, della L. n. 77/83.

In particolare, il comma 6 della citata disposizione prevede che i redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICVM esteri, diversi dagli OICVM comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza, *“concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti, sia che vengano percepiti sotto forma di proventi distribuiti sia che vengano percepiti quale differenza tra il valore di riscatto, cessione o liquidazione delle quote o azioni e il valore di sottoscrizione o acquisto”*.

48 Preme sottolineare che, come previsto dal medesimo art. 18, secondo periodo, del TUIR, resta sempre ferma la possibilità per il contribuente di far concorrere il provento alla formazione del reddito complessivo; in tal caso è riconosciuto il credito d'imposta per eventuali imposte assolate all'estero.

Il successivo comma 7 stabilisce che “*Sui proventi di cui al comma 6 i soggetti indicati all’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che intervengono nella loro riscossione operano una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d’acconto delle imposte sui redditi*”. In buona sostanza, il sostituto d’imposta deve essere individuato, in linea generale, nell’intermediario residente che ha ricevuto dall’investitore l’incarico alla riscossione dei proventi a prescindere dalla circostanza che le quote o azioni siano o meno collocate nel territorio dello Stato.

Relativamente alla base imponibile su cui applicare la ritenuta alla fonte, ai sensi del citato comma 6 dell’art. 10-ter della L. n. 77/83, essa è costituita dall’ammontare dei proventi distribuiti ovvero dalla differenza tra il valore di riscatto, cessione o liquidazione delle quote o azioni e il valore di sottoscrizione o di acquisto. Ai fini della determinazione di detta differenza, si deve far riferimento al valore medio ponderato di acquisto o sottoscrizione delle quote o azioni, in virtù di quanto stabilito dall’ultimo periodo del comma 6, laddove recita testualmente che “*Il costo unitario di acquisto delle quote o azioni si assume dividendo il costo complessivo delle quote o azioni acquistate o sottoscritte per la loro quantità*”.

Come già rilevato nel precedente par. n. 2.1.1. in relazione alle altre tipologie di OICVM esteri, per effetto dell’abrogazione, a decorrere dal 1° luglio 2011, del comma 4-bis dell’art. 45 del TUIR (cfr. art. 2, comma 79, lett. d), del Decreto) potrebbe sorgere il dubbio se il valore di riscatto, cessione o liquidazione delle quote o azioni e il valore di sottoscrizione o acquisto delle quote o azioni medesime debbano comunque essere rilevati dai prospetti periodici redatti, rispettivamente, alla data di riscatto, cessione o liquidazione delle quote o azioni e alla data di sottoscrizione o acquisto.

Al riguardo, si segnala che, analogamente a quanto previsto per gli OICVM comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza, l’art. 3, comma 1, lett. i), dello schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva UCITS IV prevede che, ai fini della determinazione della base imponibile dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICVM non armonizzati e non soggetti a vigilanza in ogni caso “*il valore o il costo delle (quote o) azioni è rilevato dai prospetti periodici*”.

Inoltre, si evidenzia che, in base alle proposte di modifica contenute nella lett. l) del comma 1 del citato art. 3, anche per tale tipologia di OICVM esteri è prevista l’applicazione della presunzione di cessione nel caso di trasferimento delle quote o azioni a rapporti diversamente intestati, salvo che il trasferimento avvenga per successione o donazione, e la tassazione delle operazioni di *switch*.

Circa l’applicazione della ritenuta, preme rilevare che questa è **disapplicata** solo nei confronti degli OICR di diritto italiano e dei fondi lussemburghesi storici ai sensi dell’art. 73, comma 5-*quinquies*, del TUIR nonché dei fondi immobiliari a norma dell’art. 6, comma 1, del D.L. n. 351/01. In tutti gli altri

casi, la ritenuta è **applicata a titolo d'acconto e i proventi concorrono a formare il reddito complessivo del partecipante.**

Come sottolineato nel precedente par. n. 2.1.1., non sono ovviamente assoggettati a ritenuta i proventi conseguiti da soggetti non residenti nel territorio dello Stato per **carenza del presupposto di territorialità** previsto dall'art. 23, comma 1, lett. b), del TUIR.

Di seguito si riassumono le modalità di applicazione della ritenuta sui redditi di capitale in funzione della tipologia dei partecipanti.

TIPOLOGIA DEI PARTECIPANTI	RITENUTA	NORMA
<p>a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi dell'art. 65 del TUIR</p> <p>b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del TUIR</p> <p>c) società ed enti di cui alle lett. a) e b), comma 1, dell'art. 73 del TUIR e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui al comma 1, lett. d), del medesimo articolo</p> <p>d) soggetti che detengono le quote o azioni al di fuori dell'esercizio di un'attività di impresa commerciale (ad esempio, persone fisiche non imprenditori, società semplici ed associazioni e società a queste equiparate ai sensi dell'art. 5 del TUIR, enti non commerciali di cui alla lett. c), comma 1, dell'art. 73 del TUIR)</p>	<p>APPLICATA A TITOLO D'ACCONTO</p>	<p>art. 10-ter, comma 4, della L. n. 77/83</p>
<p>quote o azioni immesse nell'ambito di gestioni individuali di portafoglio per le quali sia stata esercitata l'opzione per l'applicazione del regime del risparmio gestito ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 461/97</p>	<p>APPLICATA A TITOLO D'ACCONTO (IL PROVENTO NON CON- CORRE ALLA FORMAZIONE DEL RISUL- TATO MATU- RATO DELLA GESTIONE)</p>	<p>art. 10-ter, com- ma 6, della L. n. 77/83 e art. 7 del D.Lgs. n. 461/97</p>

forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. n. 252/05	APPLICATA A TITOLO D'IMPOSTA (IL PROVENTO NON CONCORRE ALLA FORMAZIONE DEL RISULTATO MATURATO DELLA GESTIONE)	art. 10-ter, comma 6, della L. n. 77/83 e art. 17 del D.Lgs. n. 252/05
OICR italiani (diversi dai fondi immobiliari) e fondi lussemburghesi storici	DISAPPLICATA	art. 73, comma 5-quinquies, del TUIR
fondi immobiliari istituiti ai sensi del TUF e dell'art. 14-bis della L. n. 86/94	DISAPPLICATA	art. 6, comma 1, del D.L. n. 351/01,
soggetti non residenti	NON SOGGETTI AD IMPOSIZIONE	art. 23, comma 1, lett. b), del TUIR

2.2. Il regime di tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria.

Per quanto concerne le fattispecie suscettibili di generare redditi diversi di natura finanziaria, la determinazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva, il regime naturale di tassazione dei redditi diversi realizzati tramite il rimborso o la cessione delle quote o azioni degli OICVM esteri (regime del risparmio amministrato) si rinvia ai chiarimenti forniti e alle considerazioni svolte nei precedenti par. n. 2.2.1. e n. 2.2.2. in relazione agli OICR italiani.

Tuttavia, qualche considerazione merita di essere svolta in questa sede con riferimento all'individuazione del sostituto d'imposta sui redditi diversi relativi a quote di OICVM esteri. Anche in questo caso, applicando i principi generali dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 461/97, il sostituto d'imposta è da individuare nell'intermediario presso il quale i titoli, le quote o certificati sono in custodia, amministrazione, deposito, gestione o in altro rapporto stabile con l'intermediario anche in assenza di un formale contratto di custodia e amministrazione (ad esempio, "deposito virtuale" o "rubrica fondi").

Con riferimento alle quote o azioni di OICVM esteri armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza e collocate in Italia (art. 10-ter, commi 1 e 2, della L. n. 77/83) il regime del risparmio amministrato, deve essere applicato

dall'intermediario collocatore presso il quale sussista uno dei rapporti sopra menzionati.

In tali casi generalmente l'intermediario tenuto ad applicare il regime del risparmio amministrato non coincide con il sostituto d'imposta sui redditi di capitale. Pertanto, in queste ipotesi, al fine del corretto calcolo delle imposte, si è dell'avviso che, al pari di quanto osservato con riferimento agli OICR italiani, il criterio adottato dagli intermediari sostituti d'imposta nella gestione dei rapporti aventi ad oggetto quote o azioni di OICVM esteri debba essere lo stesso.

Ne consegue che il sostituto d'imposta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICVM esteri (generalmente l'incaricato dei pagamenti), ai fini della determinazione del costo medio ponderato delle quote o azioni di un medesimo OICVM, ancorché sottoscritte da un medesimo soggetto, dovrà tener conto del canale tramite il quale le quote o azioni sono state sottoscritte (direttamente con l'intermediario residente incaricato dei pagamenti nel caso in cui questo coincida con il collocatore, ovvero, tramite altro intermediario collocatore), e del fatto che presso il medesimo collocatore le quote o azioni siano inserite in distinti rapporti come da quest'ultimo comunicati.

In altri termini, per ognuna di tali fattispecie, sebbene si tratti delle quote o azioni del medesimo OICVM detenute dallo stesso investitore, l'intermediario sostituto d'imposta sui redditi di capitale dovrà aprire un distinto rapporto con conseguente calcolo di uno specifico costo medio ponderato ai fini della determinazione dei redditi di capitale. Ciò al fine di consentire, come detto in precedenza, la corretta determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze da parte dell'intermediario collocatore delle quote o azioni (il quale, peraltro, deve necessariamente ricevere da parte del sostituto d'imposta sui redditi di capitale l'importo di questi ultimi da scomputare nonché le eventuali commissioni sostenute dal sottoscrittore).

3. Applicabilità delle convenzioni contro le doppie imposizioni.

Preme infine sottolineare che, ai sensi del comma 8 dell'art. 10-ter della L. n. 77/83 gli OICVM comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza possono, con riguardo agli investimenti effettuati in Italia, avvalersi delle convenzioni stipulate dall'Italia per evitare le doppie imposizioni relativamente alla parte dei redditi e dei proventi proporzionalmente corrispondenti alle loro quote o azioni possedute da soggetti non residenti in Italia.

Tuttavia, secondo quanto stabilito dal comma 9, la suddetta previsione trova

applicazione esclusivamente con riferimento agli organismi aventi sede in uno Stato la cui legislazione riconosca analogo diritto agli organismi di investimento collettivo italiani.

Al riguardo si rileva che l'art. 3, comma 1, lett. l), dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva UCITS IV prevede una modifica al comma 8 dell'art. 10-ter della L. n. 77/83 volta a precisare che gli OICVM in commento possono avvalersi delle convenzioni contro le doppie imposizioni relativamente alla parte dei redditi e dei proventi proporzionalmente corrispondenti alle loro quote o azioni possedute da "*soggetti residenti in Paesi con i quali siano in vigore le predette convenzioni*".